

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

766.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 MARZO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	95757	mere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-B).	
Missioni valedoli nella seduta del 5 marzo 1992	95814	PRESIDENTE	95757, 95758
Disegno di legge di conversione: (Autorizzazione di relazione orale). . .	95757	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Proposte di legge (Seguito della discussione) AMODEO ed altri; CACCIA ed altri; FINCATO e CRISTONI; FERRARI MARTE ed altri; RODOTÀ ed altri; CAPECCHI ed altri; RONCHI e TAMINO; SALVOLDI ed altri; PIETRINI ed altri; RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (Rinviata alle Ca-		Senatori BOATO; MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri; Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (<i>Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione</i>) (<i>Approvata dal Senato</i>) (4858 ed abbinate-B)	
		PRESIDENTE	95770, 95771

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

	PAG.		PAG.
BODRATO GUIDO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . .	95771	di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:	
BORTOLAMI BENITO MARIO (gruppo DC)		(Trasmissione di una relazione)	95814
<i>Relatore per la X Commissione</i> . . .	95770		
FRONZA CREPAZ LUCIA (gruppo DC), <i>Relatore per la XII Commissione</i> . . .	95770	Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:	
		(Annunzio)	95814
Proposta di legge (Discussione):		Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di proposte di legge:	
Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri; Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (<i>Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione</i>) (<i>Approvata dal Senato</i>) (5272-B)		PRESIDENTE . . .95759, 95760, 95761, 95762, 95763, 95764, 95765, 95766, 95767, 95768, 95769	
PRESIDENTE . . .95783, 95784, 95788, 95789, 95790, 95796, 95797, 95799, 95800, 95801, 95802, 95804		GITTI TARCISIO (gruppo DC)	95767
BABBINI PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	95783, 95797, 95801	GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	95768
BELLOCCHIO ANTONIO (gruppo comunista-PDS)	95795	LABRIOLA SILVANO (gruppo PSI)	95766
BODRATO GUIDO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> . .	95799	LA VALLE RANIERO (gruppo sinistra indipendente)	95763
CARRUS NINO (gruppo DC)	95804	MAGRI LUCIO (gruppo DP-comunisti) . .	95762
MARTINO GUIDO (gruppo repubblicano)	95784	QUERCINI GIULIO (gruppo comunista-PDS)	95760
PAZZAGLIA ALFREDO (gruppo MSI-destra nazionale) . . .95796, 95799, 95801, 95804		RUSO FRANCO (gruppo verde)	95759
PIRO FRANCO (gruppo PSI)95789, 95797, 95800, 95801, 95802		TESSARI ALESSANDRO (gruppo federalista europeo)	95765
ROSINI GIACOMO (gruppo DC), <i>Relatore</i> 95783, 95788, 95790, 95801		VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	95761
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	95788		
Interrogazioni:		Risposte scritte ad interrogazioni:	
(Annunzio)	95814	(Annunzio)	95814
Auguri per la festa della donna:		Sui lavori della Camera:	
PRESIDENTE	95757	PRESIDENTE. . . .95805, 95806, 95807, 95809, 95810, 95811	
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:		MAGRI LUCIO (gruppo DP-comunisti). .	95807
(Trasmissione di una relazione)	95814	PIRO FRANCO (gruppo PSI).	95810
Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori		QUERCINI GIULIO (gruppo comunista-PDS).	95805
		SAVINO NICOLA (gruppo PSI).	95809
		SCALIA MASSIMO (gruppo verde).	95806
		VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale).	95807
		Votazione finale di una proposta di legge	95783
		Votazioni nominali95758, 95769, 95804	
		Allegato A:	
		Dichiarazioni di voto finali degli onorevoli Franco Franchi, Renato Strada, Marte Ferrari e Gianluigi Ceruti sulle proposte di legge n. 4858 ed abbinata. 95815	

La seduta comincia alle 9,35.

GIANNI LANZINGER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Balestracci, Carlo Casini, Lattanzio, Mongiello, Paganelli, Piccoli, Pujia, Rossi, Emilio Rubbi, Santonastaso, Scovacricchi e Silvestri sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentuno, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari» (6396).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Auguri per la festa della donna.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le mimose collocate su alcuni banchi di quest'aula segnalano che sta approssimandosi la tradizionale festa della donna. La Presidenza, anche a nome della componente maschile di questa Assemblea, porge alle gentili colleghe i più fervidi auguri *(Generali applausi)*.

Seguito della discussione della proposta di legge: Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi e Tamino; Savoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (166-436-567-966-1203-1878-1946-2655-4671-5416-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il

seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capocchi ed altri; Ronchi e Tamino; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Ricordo che nella seduta di ieri sono iniziate le votazioni sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 4 e la Camera non è risultata in numero legale per deliberare al momento della votazione dell'emendamento Nania 4.16.

Prendo atto che i gruppi del MSI-destra nazionale e repubblicano insistono nella richiesta di votazione nominale su tale emendamento.

Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento. Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,50,
è ripresa alle 10,10.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nania 4.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

PIETRO PAOLO CACCIA, *Relatore*. Chiedo se le Commissioni siano state sconvocate.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Caccia. Dichiaro chiusa la votazione.

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 10,15,
è ripresa alle 11,25.**

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Quercini aveva chiesto di parlare ieri sera, dopo che era stata tolta la seduta per mancanza del numero legale e, oggi, gli onorevoli Franco Russo e Valensise hanno chiesto di parlare dopo che era stata rinviata la seduta, per lo stesso motivo. A questi colleghi e agli altri che chiederanno di intervenire darò la parola, limitatamente ad un oratore per gruppo, dopo la votazione sull'emendamento Nania 4.16 o sull'ordine dei lavori, qualora dovesse mancare il numero legale o sulla proposta che la Presidenza formulerà ai sensi dell'articolo 27 del regolamento.

Avverto altresì che la richiesta di votazione nominale è sostenuta dai gruppi del MSI-destra nazionale, repubblicano e liberale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Nania 4.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

ALFREDO PAZZAGLIA. Presidente, faccia controllare il secondo settore da destra.

PRESIDENTE. Poiché sono pervenute alla Presidenza segnalazioni in ordine alla regolarità delle votazioni, invito i deputati del secondo settore da destra, che vedo riuniti in «consultazione», a rimanere seduti ciascuno al proprio posto, per non dare adito a contestazioni che ritardano i nostri lavori.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	321
Votanti	318
Astenuti	3
Maggioranza	160

Hanno votato sì 14

Hanno votato no . . . 304

(La Camera respinge).

Inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea di proposte di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base agli orientamenti emersi in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, la Presidenza propone l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna della discussione delle seguenti proposte di legge:

S. 1411-1837-1855-2027-B — Senatori BOATO; MANCIA ed altri; CUMINETTI ed altri; LIBERTINI ed altri; deputati ORCIARI ed altri; BOATO ed altri; CERUTI ed altri; BUFFONI ed altri; STRADA ed altri; GUIDETTI SERRA ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (*Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato*) (4858-2291-2427-2760-4014-4368-5016-B).

S. 281-821-1962-B-bis, — Senatori ALIVERTI ed altri; GALEOTTI ed altri; PIZZOL ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (*Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvata dal Senato*) (5272-B).

Ricordo che, a norma dell'articolo 27, comma 2, del regolamento, per deliberare su materie non iscritte all'ordine del giorno è necessaria una votazione nominale ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, a nome del gruppo verde prendo la parola per denunciare preliminarmente un comportamento scientemente ostruzionistico nei confronti del lavoro del Parlamento, che in questo caso si traduce in un ostruzionismo

sul funzionamento della massima istituzione rappresentativa del nostro paese. Tale azione è condotta — tanto per fare nomi e cognomi — dai cosiddetti gruppi laici e dal gruppo socialista, il quale ha fatto deliberatamente mancare dall'aula i suoi deputati al momento della discussione del provvedimento in materia di obiezione di coscienza; ciò non solo per problemi legati alla campagna elettorale, ma per un atteggiamento tendente ad evitare il confronto politico e al tempo stesso pregiudizievole per il buon andamento dei lavori del Parlamento.

Il partito socialista non vuole il decreto-legge sull'obiezione di coscienza, e noi siamo d'accordo con l'onorevole Labriola, che ha sottolineato la necessità di non cedere mai su questioni di principio. Infatti, il gruppo verde non vede assolutamente di buon occhio un decreto-legge su questa materia, ma allo stesso tempo si è impegnato nei lavori che l'Assemblea sta conducendo per l'approvazione della proposta di legge. Voglio sottolineare in proposito che la nostra presenza in aula è stata sempre abbastanza massiccia, nonostante gli impegni di campagna elettorale e nonostante l'esiguo numero dei nostri parlamentari, costretti a sostenere in pochi le proprie ragioni; devo richiamare, inoltre, le «picconate» che il partito socialista ha inferto alle liste verdi ed i continui tentativi di boicottaggio portati avanti da quella parte politica nei nostri confronti. Tuttavia, noi vogliamo che la Camera continui la discussione sul provvedimento in materia di obiezione di coscienza.

In definitiva, signor Presidente, il gruppo verde propone che il Parlamento sia chiamato a definire in maniera conclusiva le proposte di legge sull'obiezione di coscienza, che hanno costituito un'iniziativa squisitamente parlamentare. Concordiamo sull'inserimento all'ordine del giorno delle proposte di legge sulla cessazione dell'impiego dell'amianto e sulla responsabilità civile in rapporto alla circolazione dei veicoli a motore, ma chiediamo che la Conferenza dei presidenti di gruppo — ed in questo senso invieremo una lettera alla Presidente della Camera — preveda altre sedute dell'Assemblea per consentire l'approvazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza e per evitare l'adozione di un decreto-legge in materia.

Temiamo infatti, per quanto riguarda il merito, che il Governo inserisca nel decreto-legge il contenuto del suo famigerato emendamento 1.18, frutto dell'accordo tra le segreterie del partito della maggioranza, che è stato tuttavia già respinto dalla Camera.

La Camera ha dimostrato di poter lavorare. Voglio dare atto ancora una volta pubblicamente alla Presidenza, in particolare all'onorevole Iotti, dell'impegno profuso a difesa delle istituzioni parlamentari e dell'iter legislativo del provvedimento sull'obiezione di coscienza.

Le chiedo quindi, onorevole Zolla, di sottoporre all'attenzione del Presidente, perché se ne discuta nella Conferenza dei presidenti di gruppo adottando le conseguenti determinazioni, le proposte che ho avanzato a nome del gruppo verde (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*).

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Annuncio subito che acconsento all'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna delle proposte di legge da lei testé ricordate, sia per l'importanza sociale ed ambientale del provvedimento sull'amianto sia perché ritengo che in questo modo riusciremo comunque ad affermare subito, questa mattina, il diritto del Parlamento di approvare a Camere sciolte una legge rinviata, sempre a Camere sciolte, dal Capo dello Stato.

A mio giudizio si tratta di un'affermazione importante del valore e del ruolo centrale del Parlamento, nel momento in cui valore e centralità sono stati attaccati e addirittura dileggiati da fonti tanto autorevoli.

Tuttavia, signor Presidente, non posso tacerle l'amarezza del nostro gruppo nel constatare che i gruppi di maggioranza della Camera in pratica hanno lavorato per affondare la legge sull'obiezione di coscienza. Certo, all'origine vi è l'ostruzionismo dichiarato del gruppo del Movimento sociale italiano e quello praticato di fatto (non dichiarato, e per questo ancora peggiore) dai colleghi repubblicani.

Ma vi è qualcosa di più: il boicottaggio del

Parlamento da parte dei gruppi di maggioranza. Ho vissuto e vedo ancora il vuoto in quest'aula nei banchi del gruppo socialista e di quelli laici: è il segno di una vera e propria ferita al sistema democratico. Un'intera parte della Camera, uno dei rami del Parlamento della Repubblica, è assente perché si dibatte su un provvedimento che un certo gruppo non condivide, in quanto riteneva non dovesse essere posto in discussione, mentre la maggioranza dei gruppi e la Presidenza della Camera sono stati di avviso contrario. Ciò significa che in quest'aula vi sono gruppi che considerano il Parlamento un luogo da frequentare solo quando si è in maggioranza: è la negazione di ogni concezione democratica, pluralista, dialettica del Parlamento e della nostra vita democratica.

Voglio anche rivolgermi con estrema chiarezza ai colleghi della democrazia cristiana: non potete coprirvi dietro l'atteggiamento del gruppo socialista e di quelli laici; non potete coprirvi dietro le loro assenze. Il gruppo di maggioranza relativa della Camera non è stato in grado di portare in quest'aula più della metà dei propri appartenenti. Perciò le sue assenze sono state determinanti nell'impedire di proseguire i lavori e di concludere l'esame della legge sull'obiezione di coscienza.

Non potete coprirvi, ripeto, dietro le assenze ed i boicottaggi degli altri. Voi in realtà non avete saputo nè voluto tener fede agli impegni di principio che pure avevate assunto con la parte del mondo associativo più legata ai temi dell'obiezione di coscienza; ancora una volta è prevalsa la vostra volontà di mediazione a tutti i costi all'interno della maggioranza di Governo, con gli alleati ed il Presidente della Repubblica. Questa vostra permanente incapacità di essere una forza di chiara collocazione nel dibattito istituzionale e politico è all'origine della crisi istituzionale che stiamo vivendo, anche a proposito della vicenda parlamentare che ci ha coinvolto in questi giorni in quest'aula.

Mi domando e vi domando se l'assenza di metà dei deputati democristiani dall'aula sia riducibile alle esigenze dei collegi elettorali e al disagio di venire a Roma in questi giorni, o se non dobbiamo invece constatare con preoccupazione ed allarme che una parte

rilevante del gruppo parlamentare democristiano, cioè del gruppo di maggioranza relativa, è connivente con uno schieramento che tende sempre di più a colpire la centralità e la funzione del Parlamento.

Questa è la domanda che mi pongo e vi pongo e che si porranno anche i tanti giovani che hanno sperato e sperano ancora in una legge che disciplini l'obiezione di coscienza.

Colleghi, concludendo desidero avanzare una proposta. Ho acconsentito all'inserimento all'ordine del giorno dei due nuovi provvedimenti giunti dal Senato, ma chiedo anche — e lo proporrò alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo che si terrà tra breve — che la Camera adotti un calendario che consenta di portare a conclusione l'esame del provvedimento sull'obiezione di coscienza. Il nostro gruppo, così come è stato presente in questi giorni all'80 per cento, parteciperà ancora ai lavori dell'Assemblea per garantire sia l'approvazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza, sia il rispetto della centralità del Parlamento (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo d'accordo, come avevamo già dichiarato in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, sull'inserimento all'ordine del giorno, a norma dell'articolo 27 del regolamento, del provvedimento sull'amianto e di quello sulla responsabilità civile automobilistica.

Ieri sera avevamo proposto che tali provvedimenti fossero posti al primo e al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna; se così fosse stato, a quest'ora sarebbero già stati approvati dalla Camera. Si è voluto invece perdere tempo ulteriormente aderendo alla proposta del gruppo del PDS, cominciando cioè i nostri lavori con l'esame del provvedimento sull'obiezione di coscienza; il risultato è stato la mancanza del numero legale e la perdita di ore preziose per i lavori dell'Assemblea.

A tale proposito ci auguriamo che la Con-

ferenza dei presidenti di gruppo — che si riunirà tra breve — proprio nel rispetto della centralità del Parlamento, che è stata evocata con enfasi, voglia prendere atto che le proposte di legge sull'obiezione di coscienza sono «orfane» in questa Camera. Lo sono per l'astensione dei gruppi, per lo scarso impegno degli stessi e per ragioni di merito connesso alla delicatezza della materia e alla fase che il Parlamento sta attraversando.

Nessuno ha mai dubitato che i poteri del Parlamento disciolto, secondo la Costituzione, sono prorogati fino all'insediamento delle nuove Camere. Tuttavia vi sono stati dubbi sull'opportunità di esasperare talune tesi ed esigenze — che non hanno riscontro nell'obiettività dei problemi, ma hanno soltanto un risvolto propagandistico al di fuori di quest'aula — stabilendo che il Parlamento dovesse continuare a legiferare come se nulla fosse accaduto. Su ciò non siamo stati e non siamo d'accordo e i fatti ci danno ragione. Queste nostre opinioni inoltre sono condivise dai comportamenti e dalle scelte attuati anche all'interno della maggioranza, soprattutto in presenza di un provvedimento contrastato — com'è quello sull'obiezione di coscienza — che ha suscitato nel paese vastissime reazioni ed è stato definito «devastante» dai vertici militari.

Ma vogliamo scherzare? Con una Camera sciolta e quindi con poteri affievoliti! Perché l'affievolimento dei poteri della Camera risulta *per tabulas* dalle norme della Costituzione (ma questi «interpreti» della Costituzione leggono solo le parti che loro interessano!). Sono affievoliti i poteri della Camera, dopo lo scioglimento: non c'è dubbio! Allora, una Camera con poteri affievoliti non può dar luogo a una riforma che incide sul sistema di difesa; non può rispondere alle gravissime osservazioni del Capo dello Stato in maniera frettolosa, senza meditazione e senza convinzione da parte della stessa maggioranza (abbiamo infatti visto che la maggioranza è «orfana» anche quando si tratta di sostenere i suoi emendamenti). In queste condizioni, non è serio legiferare su materie così importanti e vitali per l'intera nazione italiana, in margine ai comizi elettorali e sulla base di poteri affievoliti da parte della

Camera (come dice, lo ripeto, la Carta costituzionale, la quale prevede che il Parlamento possa e debba compiere soltanto gli atti dovuti di straordinaria necessità e urgenza).

Onorevole Presidente, la validità delle osservazioni che abbiamo fatto nei giorni scorsi, quando abbiamo toccato con mano l'inconsistenza di una maggioranza che non condivideva il provvedimento ma che non aveva il coraggio di proclamarlo, è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo una maggioranza che ha dovuto manovrare al suo interno per cercare di salvare le proprie convinzioni e di non pregiudicare, con l'approvazione di un provvedimento non sentito e non condiviso, le sue stesse responsabilità. La maggioranza risponderà delle sue scelte o delle sue non scelte, ma non possiamo esasperare la situazione; quindi, siamo contrari alla formazione di un calendario che continui ancora ad esasperare il problema degli obiettori di coscienza in maniera non conforme agli interessi nazionali, che esigono riflessione, approfondimento, tranquillità di deliberazione e concorso di tutte le forze politiche, anche di quelle non convinte alla formazione della volontà della legge. Per quello che riguarda l'obiezione di coscienza, voglio ricordare che c'è una legge del 1972 che ha funzionato per vent'anni e che può continuare a funzionare per qualche altro mese!

Voglio concludere, onorevole Presidente, dicendo che nel nostro regolamento — che tutti conosciamo, perchè il regolamento è un libriccino, o un «librino» come ama dire il Presidente della Camera, e lo possiamo consultare — abbiamo stabilito con le ultime riforme anche il principio della conservazione del lavoro che un ramo del Parlamento ha compiuto in una legislatura per la legislatura successiva. Mi riferisco all'articolo 107 del regolamento della Camera, che prevede che quando un progetto di legge è approvato da un ramo del Parlamento e le Camere sono sciolte, può essere ripreso, con termini e procedure acceleratissime, entro i primi sei mesi della nuova legislatura. Quindi, gli strumenti ci sono, anche di carattere regolamentare, per coloro i quali sono «patiti» o «ammalati» di questa proposta di legge e vogliono a ogni costo riproporla. Possono

farlo nel testo identico a quello già approvato e che è ora in discussione: non saranno così arrecate ferite al Parlamento, non si faranno autentiche violenze alla libertà della Camera e dei deputati, non si eserciteranno violenze nei confronti di tutti noi che avremmo il dovere di andare nei rispettivi collegi a rendere conto agli elettori. Soprattutto, onorevole Presidente, non si colpirà la comunità nazionale nei suoi interessi essenziali: l'interesse a un buon legiferare, ad un legiferare non precipitoso, ordinato e non funzionale alle esigenze di parte, alle esigenze di questo o quell'altro gruppo politico. La comunità nazionale ha bisogno di leggi sane, serene, di leggi dalle quali traspaia che il Parlamento sa interpretare le volontà e le aspirazioni della stragrande maggioranza dei cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi che ne hanno fatto richiesta, mi permetto di osservare — senza voler sindacare in alcun modo il diritto di parola dei parlamentari — che se si vuole davvero che i nostri lavori proseguano speditamente, è necessario che gli interventi siano quanto più possibile concisi

LUCIO MAGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Signor Presidente, accolgo il suo invito e spenderò pertanto solo poche parole per esprimere un giudizio e per argomentare una proposta.

Tutti conosciamo il valore eccezionale di questa vicenda: non si trattava infatti solo di rispondere al significato e all'importanza intrinseca della legge sull'obiezione di coscienza o di quella sull'amianto; il problema era anche di dare una risposta efficace e vincente all'arbitrio con cui il Presidente della Repubblica si era arrogato una sorta di diritto di veto. Era dunque necessario riaffermare il diritto di queste Camere di far giungere in porto leggi che erano state approvate a larghissima maggioranza.

Il Parlamento stesso e i suoi Presidenti hanno reagito a questo arbitrio con dignità

e con efficacia. Ora però l'intera vicenda rischia di finire in una poco dignitosa sconfitta. Basti pensare all'ostruzionismo del Movimento sociale italiano e del gruppo repubblicano, al sabotaggio del partito socialista e dei partiti laici, ma anche — devo dirlo riprendendo le parole del collega Quercini — alla diserzione della democrazia cristiana. E voglio aggiungere un'altra osservazione non irrilevante: la diserzione della democrazia cristiana...

CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma che diserzione! Noi siamo qui!

LUCIO MAGRI. ... non si è espressa solo e soprattutto nello scarso numero dei deputati presenti in aula; ha radici politiche più significative e più lontane. Si è espressa anzitutto con la manovra diversiva della proposta di ricorrere ad un decreto-legge, pur sapendo che quel decreto non ci sarebbe stato per l'evidente opposizione, fin dall'inizio, dei socialisti.

In poche parole, per non rompere subito con Cossiga, la democrazia cristiana è ricorsa all'espedito del decreto; ma subito dopo, per non rompere la maggioranza di Governo, ha rinunciato al decreto, e così si sono perse due settimane decisive che sono alla radice delle attuali difficoltà.

Infine, la democrazia cristiana ha cercato di mettere a punto con il partito socialista alcuni emendamenti che, come sappiamo — e non dimentichiamolo! — avrebbero sostanzialmente vanificato il contenuto di questa legge.

Oggi ci troviamo di fronte al pericolo molto corposo che questa legge non venga approvata, con le conseguenze non solo specifiche ma anche generali, per il valore che la vicenda aveva assunto.

Se così stanno le cose, credo di poter formulare la seguente proposta: inseriamo all'ordine del giorno la legge sull'amianto e quella sulla RCA, affinché in un'ora si possa portare a casa il punto di principio che qualcosa si è concluso. Però dobbiamo anche decidere — come hanno sostenuto altri gruppi parlamentari — che questa Camera porterà avanti, per il tempo e nelle forme

necessari, la legge sull'obiezione di coscienza, fino alla sua conclusione.

Chiedo quindi che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo di quest'oggi le forze che così si sono espresse in quest'aula insistano esplicitamente affinché si riconvochi la Camera per arrivare all'obiettivo dell'approvazione della legge sull'obiezione di coscienza.

In conclusione, mi chiedo — e in qualche misura propongo — se non sia opportuno, qualora in Conferenza dei capigruppo dovessimo trovarci di fronte alla formazione di una maggioranza (compresa la democrazia cristiana) che rifiuti per qualsiasi ragione questa scelta, che i gruppi dell'opposizione di sinistra, finalmente sostanzialmente uniti e solidali su tale questione, promuovano la raccolta di un terzo delle firme necessarie per l'autoconvocazione del Parlamento nella prossima settimana, se non altro per sottolineare il valore e l'importanza che attribuiamo a questa vicenda. Siamo di fronte, del resto, ad un tema fondamentale, quello della difesa della democrazia del Parlamento in campagna elettorale. Vale più questa battaglia che molti altri comizi (*Applausi dei deputati dei gruppi DP-comunisti e della sinistra indipendente*).

RANIERO LA VALLE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente, il gruppo della sinistra indipendente è favorevole all'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna del decreto-legge sull'amianto. Riteniamo peraltro che il certificato di esistenza in vita del Parlamento, nel quale consisterebbe tale atto, non sia sufficiente a risolvere il problema posto in questi giorni, che è ben più grave e di ben più ampia portata.

La Camera, signor Presidente, ha ricevuto nel corso del tempo varie definizioni non proprio gratificanti. È stata definita un'aula sorda e grigia, che si sarebbe potuto rianimare facendone un bivacco di manipoli; più tardi si è parlato di «parco-buoi», poi di una Camera di *zombies* e di un Parlamento inesistente. Da ultimo, la Camera è stata

definita la sede della lentocrazia. In tutte queste definizioni traspare un discredito e un dispetto nei confronti del Parlamento, soprattutto quando esprime una capacità di autonomia rispetto al potere in atto. È proprio quello che è successo ora.

Il Parlamento ha interloquito con il potere con riferimento legge sull'obiezione di coscienza, che è di iniziativa parlamentare, ma non si è uniformato al potere stesso e ai relativi patti; esso è rimasto autonomo e ha legiferato tenendo presente le cose che si dovevano fare (l'obiezione di coscienza e il servizio civile) e non altre, rispetto alle quali le prime avessero soltanto una funzione strumentale. Il Parlamento ha legiferato senza considerare le priorità, le logiche e le convenienze del potere; questo è stato sufficiente per condannarlo e trascinarlo nell'impotenza.

Il vero scontro, dunque, non è più su una legge ma sul Parlamento, sul suo ruolo, sui suoi poteri, sulla sua autonomia ed infine sulla sua stessa esistenza. Quello che è successo in questi giorni dimostra qualcosa di ancora più grave del boicottaggio del Parlamento; dimostra una volontà di rendere impotente e di annullare la funzione, il ruolo dell'istituzione parlamentare. Che tutto questo sia fatto dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale lo comprendo, e anzi lo considero inevitabile, perché tale gruppo non può che operare per la distruzione del Parlamento...

RAFFAELE VALENSISE. Non dire sciocchezze!

RANIERO LA VALLE. ...ma che questo boicottaggio, questo attacco grave al Parlamento venga dal partito repubblicano italiano, onorevole Gorgoni, con cui abbiamo dialogato a lungo in merito a questa legge...

RAFFAELE VALENSISE. Lascia stare le parole di cui non conosci il significato!

PRESIDENTE. Onorevole Valensise! Anche se lei è un egregio avvocato, penso che l'onorevole Gorgoni non abbia bisogno di avvocati!

RAFFAELE VALENSISE. Non può offendere una parte politica! Nessuno fa boicottaggio dalla mia parte!

RANIERO LA VALLE. Che questo boicottaggio e questo attacco al Parlamento vengano — ripeto — non solo dal Movimento sociale italiano-destra nazionale ma anche dal partito repubblicano, da quello socialista e da altri partiti democratici mi sembra inammissibile. Questo è il problema politico che si è aperto davanti al Parlamento.

RAFFAELE VALENSISE. Ma che cosa denunzi?

RANIERO LA VALLE. È significativo che tutto questo avvenga in occasione dell'esame di una legge rispetto alla quale sono in gioco i due grandi principi dell'autorità della coscienza e della scelta della pace. Non si tratta di due cose tra le altre, ma di due grandi valori che sono a fondamento della nostra stessa democrazia e sui quali non si può fare propaganda.

RAFFAELE VALENSISE. Proprio per questo bisogna legiferare!

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, ho sempre tutelato il suo diritto di parola; allo stesso modo, devo tutelare quello degli altri colleghi presenti in aula!

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, non c'è un diritto agli insulti! Parla di boicottaggio nei confronti di una parte politica che fa il suo dovere!

RANIERO LA VALLE. Sulla coscienza e sulla pace non si fa propaganda, signor Presidente, ma si opera una scelta, che il Parlamento non può non compiere. Allora, o la Camera in questo momento, con una ripresa di dignità e di volontà politica, porta a compimento l'iter della proposta di legge sull'obiezione di coscienza, oppure non sarebbe solo quest'ultima che tramonterebbe ma tramonterebbe il ruolo e l'affidabilità del Parlamento, e ciò si verificherebbe in un momento assai delicato, il momento stesso in cui chiamiamo i cittadini a rinnovare il

Parlamento. È in questa fase che il Parlamento deve mostrare di fronte ai cittadini la sua dignità, la sua capacità di vivere e di rispondere alle profonde esigenze del paese. Se questo discredito del Parlamento intervenisse nel cuore della campagna elettorale, la stessa democrazia del nostro paese entrerebbe in una zona di gravissimo rischio.

Ritengo, signor Presidente, che questo sia il problema, non solo regolamentare e procedurale, ma politico, che noi dobbiamo affrontare come Parlamento, come Presidenza di questa Camera e come forze politiche qui rappresentate (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e DP-comunisti*).

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, noi accettiamo la proposta della Presidenza di inserire all'ordine del giorno l'esame delle proposte di legge sull'amianto e sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Abbiamo tuttavia qualche difficoltà ad accettare ed a condividere alcune riflessioni svolte da altri colleghi; mi rivolgo soprattutto a quelli, tra i colleghi intervenuti, che mi sono più vicini per sensibilità, cultura e storia personale ed alludo in particolare al collega Quercini.

Credo, collega Quercini, che sia più importante che noi di fronte al paese dimostriamo falso il teorema di chi ha voluto sostenere che la Camera non aveva diritto di riunirsi e di confrontarsi per esaminare leggi rinviate al Parlamento dal Capo dello Stato. Questa è la riflessione più rilevante che dobbiamo esprimere, prima ancora di approvare una legge: il provvedimento sull'obiezione di coscienza è importante, così come quello sull'amianto, ma è più importante difendere il Parlamento e la sua prerogativa da coloro i quali hanno affermato che questo è un Parlamento di *zombies*.

Se a noi preme dimostrare al Capo dello Stato ed al paese che il Parlamento è vivo, è legittimo e che esprime la maggioranza che è capace di esprimere, nel momento in cui non c'è questa maggioranza — collega

Quercini — dobbiamo accettarlo; se metà o più della metà dei deputati esce dall'aula per non votare, per far mancare il numero legale, ciò fa parte di una storia che anche noi ed anche voi avete utilizzato. Certo, è vostro sacrosanto diritto che il paese sappia chi c'è e chi non c'è, chi fa la lotta a questa legge, chi esce dall'aula per far mancare il numero legale. Chiediamo, per il massimo di trasparenza, che la Presidenza della Camera autorizzi le riprese televisive, in modo che non vi siano dubbi su quello che avviene in questa sede. Ma non cadiamo nella tentazione — collega La Valle — di dire: «noi siamo i buoni, noi siamo per la pace e gli altri sono per la guerra», perchè questa ipocrisia è falsa, collega La Valle! Qui dentro vengono espresse valutazioni diversissime, e chi vi parla affronta tale questione in modo molto problematico. Fa parte del mio gruppo l'unico deputato che è andato in galera per aver rifiutato la divisa, per aver rifiutato di prestare servizio militare: Ciccimessere! Non so se vi siano altri deputati che sono andati in galera; non so quanti siano...

FRANCO RUSSO. Anche Andreis!

ALESSANDRO TESSARI. Certo, anche Andreis.

FRANCO PIRO. Ci sono quelli che dovrebbero andarci, in galera, per ladrocinio!

ALESSANDRO TESSARI. Pertanto, il problema non è di dividere il Parlamento tra i buoni, amanti della pace, ed i cattivi, amanti della guerra. Vi è una questione più delicata: alcuni partiti hanno deciso di dare rilevanza non ad una legge, ma ad un attacco al Parlamento. È su questo piano che io vorrei che vi fosse una maggioranza che attraversasse anche i tradizionali schieramenti di maggioranza ed opposizione, per difendere la dignità ed il ruolo del Parlamento, qualunque sia il risultato. Se sapremo approvare le leggi che ci sono state rinviate, con un atto legittimo del Presidente della Repubblica, questo sarà un fatto positivo, che dimostrerà che di fronte al diritto del rinvio alle Camere, queste ultime hanno il diritto di rimandare al Presidente, per l'ulteriore firma, i provvedi-

menti esaminati ed approvati. Questo, a mio avviso, è ciò che fa crescere la democrazia. Se poi non ci sarà una maggioranza per approvare nuovamente queste proposte di legge, per modificarle e rimandarle al Capo dello Stato per la firma, vorrà dire che il Parlamento si è diviso in un certo modo; e di questo è importante che il paese sia informato.

Concludo, Presidente, appellandomi anche alla sua cortesia affinché si attivi presso la Presidenza della Camera perché venga disposta la ripresa televisiva dei nostri lavori. Si dia spazio e rilevanza a quello che qui dentro si fa in questo momento delicatissimo, perché nessuno possa giocare poi in termini strumentali, accusando partiti e gruppi, che hanno il sacrosanto diritto di votare a favore di una proposta di legge o di opporvisi, ma anche di fare ricorso a tutti gli strumenti che il regolamento consente, compreso quello di uscire dall'aula; perché questo è un istituto che ha una sua dignità e che è stato utilizzato da tutti i gruppi qui dentro. Se, quindi, si ritiene di doversi servire anche di tale strumento, lo si faccia: certo non si lede con questo la democrazia! L'importante è che all'esterno si sappia ciò che avviene qui dentro (*Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e repubblicano*).

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, il gruppo socialista, nella riunione di ieri sera della Conferenza dei capigruppo ha accolto la proposta avanzata dalla Presidente Iotti, che lei ha ora ricordato e che poi non è stata approvata per l'opposizione dei colleghi di Rifondazione comunista, del PDS e di altri gruppi.

Naturalmente, noi oggi con coerenza ci esprimiamo a favore di tale proposta, come abbiamo già fatto ieri, convinti che essa fosse appunto realistica e di buon senso. E non possiamo che rallegrarci del fatto che i gruppi che ieri sera erano contrari abbiano cambiato opinione e oggi acconsentano alla proposta stessa.

Qualcuno ha creduto di cogliere qualche

contraddizione nel comportamento del gruppo socialista. Si sono adoperate parole un po' pesanti, come «sabotaggio», con una vivacità sorprendente in chi fa del pacifismo la propria bandiera. Voglio comunque chiarire un concetto, Presidente, perché rimanga agli atti. Noi ci siamo opposti non all'autonomia del Parlamento (che abbiamo sempre difeso, e ne abbiamo dato prove anche in momenti difficili), ma alla riapertura della discussione sul tema dell'obiezione di coscienza. E lo abbiamo fatto sulla base di un dato che poi è emerso, evidenterissimo, non nel comportamento del gruppo del Movimento sociale o del gruppo repubblicano, bensì nel comportamento del Governo e degli stessi gruppi della maggioranza, i quali, a differenza del gruppo comunista-PDS, non solo hanno condiviso la sostanza dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, ma anzi hanno considerato i medesimi un importante contributo al miglioramento del testo della legge. E il Governo ha presentato un certo numero di emendamenti, in questo modo avvalorando la questione di principio che avevamo posto, cioè che, riaprendosi una questione politica, non era certamente opportuno che il Parlamento sciolto (senza che si potesse certo parlare di indifferibilità del problema) si pronunciasse e si assumesse responsabilità precise in una fase in cui il popolo sovrano è chiamato a rinnovare le Camere.

Ecco la questione che noi avevamo posto. Comprendo che essa possa suonare male alle orecchie di chi continua a immaginare la possibilità di due livelli di discussione e di due livelli di schieramento, ma i fatti provano che quella dei due livelli è un'idea apparente, che non porta a nessuna conclusione; infatti, a nessuna conclusione noi stiamo arrivando sul tema che è stato — devo dirlo — incautamente riportato in Parlamento.

Che il Governo abbia fatto propri, con alcuni emendamenti, i rilievi posti dal Presidente della Repubblica, modificando quindi la posizione dello stesso esecutivo nell'iter parlamentare conclusivo della legge, prova quanto sia consistente la responsabilità politica, che certo dovrà essere assunta senza alcun indugio e senza dilazione, sul tema dell'obiezione di coscienza, del rapporto di

solidarietà del cittadino con lo Stato e delle forme nuove che tale rapporto di solidarietà deve assumere, nonché dell'organizzazione della difesa nazionale, profondamente rivista secondo gli schemi che lo stesso Governo ha predisposto.

Non nego, quindi, che in tutta questa vicenda vi siano contraddizioni, ma permettetemi, onorevoli colleghi, di negare che esse siano in coloro che, come noi, fin dall'inizio hanno posto con estrema chiarezza le questioni nella luce in cui andavano poste, avendo oggi un riscontro nei fatti che sono avvenuti.

Signor Presidente, se la Camera, come noi ci auguriamo, riuscirà ad approvare le proposte di legge in materia di impiego dell'amianto e — qualora sia corretta la decisione della Commissione finanze e tesoro che ha modificato il testo del Senato, ad ulteriore riprova del grado confusionale cui lo smarrimento di principi può portarci tutti — e in materia assicurativa (capisco bene come questo particolare sia stato volutamente taciuto dai colleghi che mi hanno preceduto, i quali hanno sempre parlato della legge sull'amianto e «dell'altra legge», come se quest'ultima non avesse un nome e non fosse stata oggetto di talune vicende, come è invece accaduto), ciò non significherà tuttavia che è stata composta la questione di principio.

Signor Presidente, concludo dichiarando che noi manteniamo le questioni di principio che abbiamo sollevato, perché esse hanno una grande importanza. Il fatto che il procedimento legislativo si concluda o non si concluda non incide per nulla sulla questione di principio che abbiamo posto e che consideriamo aperta, respingendo soprattutto un dato: noi siamo pronti anche a riconoscere i nostri errori e ad acconsentire all'opinione altrui, ma nessuno venga in quest'aula, quale che sia il seggio che in essa occupa, a dichiarare chiusa o non chiusa una questione di principio secondo il grado di maggioranza che sulla stessa si forma nel singolo caso, perché questa è la teoria più lontana dal concetto democratico di regolazione dei lavori parlamentari che io saprei immaginare. Noi l'abbiamo respinta in questa occasione e la respingeremo in tutte le

altre nelle quali venisse riproposta (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e del MSI-destra nazionale*).

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché vorrei consentire alla Camera di procedere nel lavoro legislativo. D'altra parte, intendo resistere alla resistibilissima tentazione di trasformare anche questo giro oratorio in una sorta di tavola rotonda elettorale.

Vorrei ricordare che quando, come gruppo della democrazia cristiana, abbiamo dato il nostro consenso alla proposta del Presidente di iscrivere all'ordine del giorno della Camera la proposta di legge sull'obiezione di coscienza, proprio in riferimento ad interventi dello stesso tipo di quelli che abbiamo ascoltato anche stamane, mi ero permesso di far presente che, comunque, non si deve dimenticare che le Camere sono sciolte. Questo non tocca in nulla le loro prerogative: significa, semplicemente, tenere conto del fatto che le Camere sciolte non sono la stessa cosa delle Camere non sciolte, sotto ogni punto di vista.

Dicevo ciò in riferimento ai limiti ed alle autolimitazioni che il Parlamento si è sempre posto ed anche in relazione all'inesorabile strumentalità che il confronto elettorale introduce nelle posizioni politiche, al di là del merito delle questioni che dobbiamo affrontare.

A me spiace dover dire questo e doverlo dire al presidente del gruppo comunista-PDS, perché non è tollerabile questa incoercibile vocazione predicatoria, questo ergersi a giudice di tutti i gruppi, di tutti i partiti e dei singoli parlamentari. Tale atteggiamento non è tollerabile perché, fra l'altro, esso è la ripetizione di una cultura ideologica che sembrerebbe superata stando ai nomi, ma che continua, invece, ad andare avanti. Non è tollerabile prestarsi al giochetto per il quale se l'iter della proposta di legge sull'obiezione di coscienza non avrà — e noi ne saremmo profondamente rammaricati — esito positivo, la colpa non sarà di chi ha fatto ostru-

zionismo o di chi dichiara pubblicamente di non voler concorrere a rendere funzionale questa Camera assicurando la presenza del numero legale, ma sarà del gruppo che, certo con una percentuale di presenze lontana da quella del PDS, ha però concorso e cerca di concorrere a conseguire un risultato concreto.

Questo non è possibile, non è tollerabile, colleghi del gruppo comunista-PDS! Non è tollerabile, collega Magri, rovesciare le carte in questo modo! Non è tollerabile esprimere trasversalmente, ambigualmente ed in modo non limpido valutazioni ed apprezzamenti sulle modalità con cui il gruppo democratico cristiano ha affrontato i problemi istituzionali.

Abbiamo assunto coerentemente una posizione, non essendo tanto ispirati da una preoccupazione elettorale, quanto piuttosto da preoccupazioni concrete legate al conseguimento di un risultato utile; inoltre, abbiamo indicato tempestivamente soluzioni in grado di fornire una risposta positiva al problema rappresentato dall'approvazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza, senza agitarlo come un vessillo della campagna elettorale.

La proposta relativa alla presentazione di un decreto-legge, se valutata con più attenzione, significava sottrarsi ad una disputa infinita sui livelli istituzionali — e talvolta strumentali della campagna elettorale — per pervenire il più rapidamente possibile ad una disciplina organica. Questo è il criterio che ci ha ispirati e che — al di là delle provocazioni, più o meno legittime che anche questa mattina sono state riproposte nel dibattito — continueremo a seguire.

Valuteremo pertanto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, di cui il Presidente ha preannunciato la convocazione, le condizioni oggettive e di fatto esistenti entro le quali, in base alle dichiarazioni dei gruppi politici, la Camera potrà o meno riprendere i propri lavori. Tutto ciò, avendo presente il merito delle diverse questioni e cercando di lasciare da parte — se ci riusciremo — la strumentalità inevitabile legata alla competizione elettorale (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

GAETANO GORGONI. Chiedo di parlare (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO GORGONI. Signor Presidente, non ho capito perché mai colleghi di tutti i gruppi possano parlare e io no!

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, forse i colleghi si riferiscono al fatto che lei, negli ultimi tempi, non è intervenuto molto spesso nel dibattito.

GAETANO GORGONI. Non solo, ma si fa anche riferimento ad attività ostruzionistiche che io avrei posto in essere. Vorrei capire se sono io a fare ostruzionismo quando chiedo di parlare per esprimere la posizione del mio gruppo, oppure se sono invece gli altri, che mi interrompono spesso facendomi perdere tempo.

Signor Presidente, ricordo che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, svoltasi ieri sera, abbiamo espresso il nostro avviso favorevole all'inserimento, all'ordine del giorno della seduta odierna, delle proposte di legge concernenti l'assicurazione obbligatoria RC auto e l'amianto, pur mantenendo integre le riserve manifestate sulla possibilità o meno, da parte del Parlamento, di esaminare leggi ordinarie.

Vorrei formulare alcune precisazioni circa l'accusa rivoltami dal capogruppo del PDS, il quale si è riferito ad un ostruzionismo non dichiarato posto in essere dai repubblicani, che proprio perché non dichiarato sarebbe peggiore di quello dichiarato.

Intendo far presente che i repubblicani non hanno fatto ostruzionismo, tanto che abbiamo presentato solo 56 emendamenti — non mille! —, molti dei quali collegati, sicché parecchi di questi sarebbero decaduti nel momento in cui fosse stato respinto quello principale. Di conseguenza, lo ripeto, non vi è stato alcun ostruzionismo da parte dei repubblicani.

Il fatto, poi, che rappresentanti del nostro gruppo abbiano chiesto di intervenire per una o due volte, fra le contestazioni dell'Assemblea, mi consente di porre una domanda: quando parlano i repubblicani si fa ostruzionismo mentre quando intervengono gli altri gruppi va tutto bene?

Ancora: si ritiene che da parte dei repub-

blicani sia stata svolta attività ostruzionistica perché si è invitata la Presidenza a sorvegliare sulle modalità del voto? Era un'occasione colta dai repubblicani per perdere tempo o non è forse vero, al contrario, che più volte alcuni parlamentari sono stati colti con le mani nel sacco (si fa per dire!), cioè nell'atto di votare per altri colleghi? La Presidenza, infatti, ha dovuto annullare più votazioni, dato che alcuni deputati presenti avevano votato per colleghi assenti.

Allora, chi fa ostruzionismo, chi si richiama al rispetto delle regole dell'Assemblea o chi, invece, le viola? Chi guasta l'immagine di questo Parlamento, coloro che chiedono il rispetto del regolamento e delle leggi o coloro che, invece, le violano con prepotenza, tentando di far approvare con la sopraffazione una proposta di legge che la stragrande maggioranza del Parlamento non vuole?

Le contestazioni sul numero dei deputati assenti testimoniano, infatti, che la maggioranza dell'Assemblea non vuole questa legge, non la sente e non l'accetta. Non soltanto, onorevole Quercini; posso affermare tranquillamente che gran parte dei parlamentari presenti, pur appartenendo a partiti favorevoli all'approvazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza, non credono in esso e lo votano soltanto per disciplina di partito. Credo che la democrazia comporti il rispetto della maggioranza del Parlamento la quale, come diceva poc'anzi il collega del gruppo federalista europeo, si può esprimere in molti modi.

PRESIDENTE. Onorevole Gorgoni, lei è favorevole o contrario alla proposta della Presidenza?

GAETANO GORGONI. Sono favorevole, signor Presidente, l'ho già dichiarato all'inizio del mio intervento, ma sono stato attaccato e sto rispondendo perché non si può pretendere che i repubblicani tacciano quando vengono attaccati. Non intendo replicare, invece, alle elucubrazioni mentali dell'onorevole La Valle, perché non lo merita nella maniera più assoluta. Non gli ho dato mai credito e non ritengo debba essere preso in considerazione.

I repubblicani, signor Presidente, non

hanno praticato l'ostruzionismo né intendono farlo, ma chiederanno il rigoroso rispetto delle regole del Parlamento e prenderanno la parola ogni qualvolta dovranno illustrare i propri emendamenti e quando il regolamento consentirà loro di intervenire (*Applausi dei deputati dei gruppi repubblicano e del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Prendo atto del generale consenso sulla proposta avanzata dalla Presidenza di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna, in base all'articolo 27 del regolamento, i provvedimenti concernenti l'impiego dell'amianto e la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore.

Ritengo, pertanto che si possa procedere ad un'unica votazione.

Poiché non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Ricordo che per l'approvazione di tale proposta è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei votanti; ricordo, altresì, che si procederà a votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Presidenza di inserire all'ordine del giorno della seduta odierna la discussione delle proposte di legge n. 4858 e collegate-B e 5272-B.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	315
Maggioranza dei tre quarti	
dei votanti	237
Hanno votato sì	313
Hanno votato no	2

Computando il Presidente, la Camera è in numero legale.

(La Camera approva).

Discussione della proposta di legge S. 1411-1837-1855-2027-B-bis: Senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (approvata dal Senato) (4858 ed abbinate).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei senatori Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri; e dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, e nuovamente approvata dal Senato).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che, nella seduta di ieri, le Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio):

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

che la norma di cui al comma 8 dell'articolo 13 deve intendersi interpretata nel senso di limitare l'applicazione del coefficiente di 1,5 ai periodi di tempo eccedenti i 10 anni.

Il relatore per la XII Commissione, onorevole Fronza Crepaz, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LUCIA FRONZA CREPAZ, Relatore per la XII Commissione. Signor Presidente, cari colleghi, il merito — mi si consenta tale espressione — della proposta di legge in esame, sotto il profilo ambientale e sanitario, è stato pienamente condiviso dal Presidente della Repubblica, così come si evince dal messaggio con il quale il Capo dello Stato ha rinviato il provvedimento alle Camere. Per tale ragione, mi limiterò ad invitare i colleghi ad approvare rapidamente la proposta di legge.

Le Commissioni X e XII riunite, all'unanimità, hanno ribadito il *versus* di questa legge, collegato all'obiettivo di elevare a questione sociale gli aspetti di carattere sanitario ed ambientale dei quali ci stiamo occupando. Il Senato ha introdotto alcune modifiche in relazione ai punti eccepiti dal Capo dello Stato, evitando comunque di modificare il senso e le scelte adottate da questo Parlamento.

Concludo, ribadendo l'invito ai colleghi ad approvare la proposta di legge nel testo trasmesso dal Senato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il relatore per la X Commissione, onorevole Bortolami, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore per la X Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, concernente norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, già approvata in sede legislativa dalle Commissioni riunite X e XII della Camera e del Senato, ha costituito oggetto di pertinenti valutazioni da parte del Capo dello Stato, il quale ha adeguatamente motivato il rinvio del provvedimento alle Camere.

Il Presidente della Repubblica ha colto il significato altamente sociale della proposta di legge, che trae origine dalla direttiva CEE n. 217 del 19 marzo 1987, e ne ha esaltato le finalità primarie, peraltro già indicate in sede di discussione, delle quali ribadiamo la valenza, anche alla luce di un orientamento unanime emerso nell'ambito delle Commissioni competenti.

Tra gli obiettivi che a nostro avviso meritano una particolare sottolineatura, va sen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

z'altro considerato il dato culturale e civile che il legislatore ha voluto cogliere nell'impostazione di fondo del provvedimento: privilegiare cioè la tutela della salute individuale rispetto al processo produttivo nelle ipotesi in cui quest'ultimo evidenzia particolari aspetti di nocività. In sostanza, ci troviamo in presenza non soltanto di un recepimento automatico della richiamata direttiva comunitaria, ma di un nuovo modo di operare nella cultura della produzione legislativa, che le Commissioni riunite hanno auspicato possa trovare ulteriore respiro nella prosecuzione dell'attività del Parlamento.

Questo aspetto, condiviso dalle forze sociali, ha rappresentato il dato di partenza e di opportuna valutazione per la formulazione di un articolato in grado di esprimere, con tutti i limiti possibili ma con profondo e comune convincimento, le conseguenti garanzie relative ai prepensionamenti, alla ristrutturazione delle aziende coinvolte nel processo di cessazione dell'impiego dell'amianto, ai problemi delle maestranze collegati alle dismissioni od al fallimento delle aziende impegnate nel settore.

Il dato emblematico della produzione italiana di amianto era costituito dalla miniera di Balangero; la soluzione adottata, soprattutto in riferimento alla bonifica del territorio ed al trattamento riservato alle maestranze, sembra aver risolto uno dei nodi più complicati della materia. Devo segnalare lo scrupolo con cui le Commissioni hanno evidenziato le varie fasi di indagine e controllo relative ad eventuali processi di decoibentazione, ed inoltre tutta la serie di precauzioni di origine scientifica, in particolare, atte a fornire positive valutazioni sulla ricerca di materiali sostitutivi.

Il Senato ha colto in maniera esaustiva, a nostro parere, le carenze poste in luce dal Presidente della Repubblica ed ha puntualmente fornito le adeguate misure atte a salvaguardare l'integrità del progetto di legge, in modo particolare per quanto riguarda la certezza della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prepensionamenti e dalle altre provvidenze sociali e per quanto riguarda la legittimità costituzionale dell'attività legislativa assegnata al Governo in funzione degli adempimenti previsti dalla proposta di legge.

Il terzo punto concerne la preoccupazione circa l'inadeguatezza delle risorse di mezzi e personale delle unità sanitarie locali incaricate di assolvere ad una funzione di analisi e controllo degli edifici contenenti nelle strutture dosi più o meno rilevanti di amianto. Il Senato ha potenziato la capacità operativa delle USL consentendo l'utilizzo di altro personale della pubblica amministrazione. È giusto rilevare comunque che alcune indicazioni di merito trovano riferimento nei commi *h)* ed *i)* dell'articolo 10.

Si propone pertanto l'approvazione del testo nella forma modificata dal Senato, al fine di poter civilmente rispondere in questa legislatura, anche se ormai conclusa, alle preoccupazioni ed alle attese di quanti hanno avuto fiducia nella volontà operativa e qualificante di questo Parlamento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo (qualora lo ritenga opportuno, naturalmente).

GUIDO BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha visto, signor ministro, che successo ha ottenuto?

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo all'articolo 1 della proposta di legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei

prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostituiti e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

A questo articolo è annessa la seguente tabella:

TABELLA

(prevista dall'articolo 1, comma 2).

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, li pongo in votazione.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 2 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;

c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nel-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

l'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.
(Valori limite).

1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla presente legge.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, si intendono definiti secondo la direttiva 87/217/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987. Il termine per l'attuazione della predetta direttiva, di cui agli articoli 1 e 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è differito al 30 giugno 1992.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:

«a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo».

5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è abrogato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO II

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE E NORME
DI ATTUAZIONE

ART. 4.

(Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto).

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:

a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) due esperti di materiali e di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;

d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle produzioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

industriali, designati dal Ministro dell'ambiente;

e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;

g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentati e a livello nazionale;

m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e artigianali del settore;

n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 5.

(Compiti della commissione).

1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:

a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui all'articolo 10;

b) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto superiore di

sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni;

d) ad individuare i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali, in relazione alle necessità d'uso ed ai rischi sanitari ed ambientali, avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;

e) a definire i requisiti tecnici relativi ai marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali sostitutivi dell'amianto;

f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti di ricerca.

3. La commissione predispone rapporti annuali sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.
(Norme di attuazione).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.

3. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10 della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata dall'Istituto superiore di sanità.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 7.
(Conferenza nazionale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei centri ed istituti di ricerca.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO III

TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELLA SALUTE

ART. 8.

(Classificazione, imballaggio, etichettatura).

1. La classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 9.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica).

1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità.

3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 10

(Piani regionali e delle province autonome).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 11.

(Risanamento della miniera di Balangero).

1. Il Ministero dell'ambiente promuove la conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il comune di Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima miniera nelle attività di bonifica.

2. Per il finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15 miliardi per il 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992, e a lire 15 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12 della proposta di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 12.

(Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente).

1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l) avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.

3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della presente legge.

5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un registro nel quale è indicata la localizza-

zione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO IV

MISURE DI SOSTEGNO
PER I LAVORATORI

ART. 13.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato).

1. Ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente.

2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure falli-

mentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni soprarichiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di pensionamenti anticipati.

4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.

5. La facoltà di pensionamento anticipato può essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità di cui al medesi-

mo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma, lettera *c)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di amianto delle imprese di cui al comma 1, anche o se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2, presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a

domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, e cinquantacinque anni se donne.

10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di cui al presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.

11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di

cui alle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il 1993 e lire 44 miliardi per il 1994 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando per il 1992 l'accantonamento «Finanziamento di un piano di pensionamenti anticipati» e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento «Interventi in aree di crisi occupazionale».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO V

SOSTEGNO ALLE IMPRESE

ART. 14.

(Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva).

1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per

l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto».

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO VI

SANZIONI

ART. 15.

(Sanzioni).

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 35 milioni.

3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento, rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

4. Per l'inosservanza degli obblighi di informazione derivanti dall'articolo 9, comma

1, e dall'articolo 12, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.

5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16 della proposta di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

2. Per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno

degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la protezione dalla esposizione all'amianto».

4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

La Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento degli onorevoli Franchi, Strada, Marte Ferrari e Ceruti, che ne hanno fatto richiesta *(Applausi)*.

Passiamo alla votazione finale.

**Votazione finale
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 4858 e abbinate B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione

Comunico il risultato della votazione:

«Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (4858-2291-2427-2760-4014-4368-5016-B).

Presenti e votanti 322

Maggioranza 162

Hanno votato sì 322

(La Camera approva — Applausi dei deputati dei gruppi della DC, comunista-PDS e verde).

Discussione della proposta di legge: senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (5272-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (Rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta di ieri la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Avverto che in data odierna la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rosini.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione finanze ha diversamente valutato le osservazioni della Presidenza della Repubblica, ma ha unanimemente concluso votando due emendamenti, uno dei quali è relativo all'articolo 7 ed è finalizzato ad abbreviare i processi conseguenti ai maxi incidenti stradali.

La Commissione inoltre ha ripristinato l'articolo 18, che il Senato aveva abrogato, introducendo modifiche che vanno, almeno parzialmente...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate che il relatore prosegua.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. ...nella direzione indicata dal Presidente della Repubblica.

La Commissione finanze raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti che ho ricordato e, conseguentemente, il varo del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Babbini.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio, ha espresso preoccupazioni circa la costituzionalità all'articolo relativo ai criteri per la liquidazione del danno alla persona. Tale aspetto era già stato ampiamente dibattuto durante il lungo iter parlamentare del provvedimento in esame. Il Governo tuttavia ha ritenuto e ritiene che la formulazione finale, approvata dai due rami del Parlamento, fosse tale da consentire di superare tali dubbi.

L'obiettivo dell'esecutivo è quello di dar vita, con la maggiore sollecitudine possibile, ad uno strumento legislativo che è di importanza fondamentale per aumentare le garan-

zie degli assicurati e dei cittadini e per consentire alle imprese nazionali di affrontare la competizione nel mercato unico su un piano di parità con le altre imprese europee.

Per questo motivo il Governo chiede alla Commissione finanze di non introdurre modifiche e di ritirare gli emendamenti presentati (a prescindere dal loro contenuto di merito, sul quale il Governo potrebbe anche concordare), perchè l'obiettivo principale è quello di riuscire a rendere operante il provvedimento. Per conseguire tale risultato riteniamo si aprano due strade: approvare il provvedimento così come ci perviene dal Senato, in modo da vararlo definitivamente entro pochi giorni, ovvero ripristinare il testo già approvato dai due rami del Parlamento, anche se su di esso il Presidente della Repubblica ha espresso talune preoccupazioni e perplessità.

Quelle che ho illustrato ci sembrano le uniche due strade per giungere in tempi brevi all'approvazione della normativa in discussione. Chiediamo quindi alla Commissione finanze di ritirare, come dicevo, gli emendamenti presentati. Qualora la Commissione non ritenesse di poter approvare il testo così come pervenutoci dal Senato, chiediamo che venga ripristinato quello preesistente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, penso sia opportuno fornire risposta alla richiesta del Governo nel momento in cui si passerà all'esame degli emendamenti, in modo da procedere più ordinatamente.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GUIDO MARTINO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Qualcuno all'interno dell'Assemblea solidarizzava con certe manifestazioni di compiacimento seguite all'esito della votazione del provvedimento sulla cessazione dell'uso dell'amianto.

In realtà tutta l'Assemblea ha votato a favore del provvedimento. A mio parere, per

un parlamentare è quanto meno un comportamento scomposto cercare di condurre la propria campagna elettorale all'interno dell'aula anziché al di fuori di queste mura! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 5272, nel testo della Commissione.

Passiamo all'articolo 1, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 1

*(Copertura obbligatoria
per il conducente legittimo)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti deve essere integrato da una garanzia autonoma contro gli infortuni ai quali consegua la morte o uno stato di invalidità permanente superiore al 50 per cento, causati al legittimo conducente per colpa esclusiva o concorsuale, in misura almeno pari al 75 per cento, del conducente medesimo.

I massimali della copertura di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), con proprio decreto.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 2.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore)

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre

1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonché i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al comma 1 si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 4.

(Tariffe)

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica

tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di nominativi designati dalle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi, e quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle

spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei compensi provvigionali corrisposti agli agenti, sulla base delle mansioni da questi svolte. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutato l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 novembre di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 5.

(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. — 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonché alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 6.

(Tentativo di conciliazione delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia.

Qualora la conciliazione non riesca devono essere specificati, nel verbale, l'ammontare delle richieste del danneggiato e quello delle offerte dell'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione.

Nella stessa udienza le parti espongono i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, compresi gli eventuali accertamenti tecnici. Su istanza di parte il giudice deve, nella stessa udienza e in ogni stato del giudizio, disporre con ordinanza il pagamento di somme non contestate».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART 7.

(Pluralità di danneggiati)

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone danneggiate, ha effetto liberatorio all'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo, dopo le parole: deve essere pronunciata aggiungere le seguenti: , ove possibile.

7. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di precisare la posizione della Commissione in merito alla richiesta avanzata dal Governo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione accetta l'invito del Governo a ritirare il suo emendamento 7.1.

Per quanto riguarda l'articolo 19, fra le opzioni prospettate dal Governo la Commissione ha deciso di aderire all'ipotesi di ripristinare il testo approvato dal Parlamento precedentemente al rinvio della legge da parte del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, se ho ben compreso la Commissione presenterà un emendamento all'articolo 19 con cui si proporrà di ripristinare il testo già approvato dal Parlamento prima del rinvio della legge da parte del Presidente della Repubblica.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Sì, signor Presidente: si tratta dell'emendamento 19.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rosini.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale fa suo l'emendamento 7.1 della Commissione. Si tratta di una proposta di modifica che tende a tutelare i soggetti danneggiati, in quanto l'inciso «ove possibile» serve a rendere più agevole la procedura di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda l'articolo 19, il nostro gruppo ritiene opportuno il mantenimento

del testo come modificato dalla Commissione, con cui si estende la risarcibilità della cosiddetta «*pecunia doloris*» anche in mancanza di un reato. Ci sembra una misura dovuta nei confronti delle migliaia di cittadini danneggiati e coinvolti in situazioni in cui è assolutamente doveroso il risarcimento da parte delle compagnie di assicurazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valensise.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, come l'onorevole Rosini ha correttamente riferito, questa mattina in Commissione finanze siamo giunti alla determinazione di modificare il testo del provvedimento. La Commissione, infatti, ha valutato come non privo di fondamento l'intervento del Presidente della Repubblica sulla parte relativa ai danni alla persona. Il Presidente della Repubblica ha avanzato al Parlamento il rilievo di aver approvato una norma di delegazione con la quale la valutazione dei danni alla persona veniva affidata al solo ministro dell'industria.

Così facendo, come ha detto il collega Rosini nella sua breve relazione (del resto si tratta di un provvedimento che egli conosce meglio di ognuno di noi, in quanto ne è stato relatore per lungo tempo), il Parlamento abdica ad una sua funzione tipica su una materia che attiene alla sfera delle stesse libertà personali: mi riferisco non solo all'articolo 3 ma, se mi consentite, anche all'articolo 38 della Costituzione.

Colleghi, io sono un po' preoccupato perché la Camera rischia di varare il testo già approvato della legge, cioè proprio quello che il Presidente della Repubblica ha rinviato sulla base di una motivazione fondata.

Evidentemente prescindo, ministro Bodrato, onorevole Babbini, dalla valutazione che il Ministero dell'industria può compiere circa i danni alla persona. Proprio stamane in Commissione finanze il collega Bellocchio ha correttamente sostenuto che altri ministeri debbono essere interessati, ed in un suo emendamento ha indicato, ad esempio, quello del lavoro e della previdenza sociale.

Io stesso, in un subemendamento, ho proposto di estendere la previsione anche al Ministero della sanità. Non vi è infatti alcun dubbio che i danni alla persona debbano essere valutati da chi ha competenze per giudicare la menomazione.

Siamo in una condizione delicata e difficile per tutto il sistema assicurativo del nostro paese. Non vi è dubbio, come ha detto correttamente l'onorevole Rosini stamane in Commissione, che la garanzia per gli assicurati stia innanzitutto nel fatto che le compagnie di assicurazione siano sane. Si tratta di una legge dovuta non alle industrie assicurative in quanto tali, ma al complesso del sistema assicurativo del nostro paese, che rappresenta una garanzia di protezione sociale, appunto dovuta.

Presidente Zolla, mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea, facendo però presente che non credo che possiamo fare quello che ci accingiamo a fare. Il Parlamento è sovrano, e può anche dire al Presidente della Repubblica che ha sbagliato, anche quando ha detto una cosa giusta; ma francamente questo mi sembrerebbe un eccesso. Infatti tutti i colleghi stamattina in Commissione hanno riconosciuto che vi era un punto sul quale il Presidente aveva ben fatto a chiedere una ulteriore valutazione del Parlamento.

È del tutto vero che, nelle condizioni di confusione dell'ultimo periodo, forse si sarebbe potuto chiudere un occhio. Ma perché rispondere da parte nostra chiudendoli tutti e due? A me pare che l'emendamento — che ha avuto il voto, tra gli altri, dei colleghi Rosini, Serrentino e Bellocchio — metterebbe il Senato nella condizione di approvare un testo sul quale non potrebbe più essere mosso alcun rilievo dal Presidente della Repubblica.

Vi prego di considerare, onorevoli colleghi, che altrimenti rischiamo di varare un provvedimento per cui è impossibile il rinvio: il Presidente della Repubblica, infatti, non potrebbe rinviarlo una seconda volta. Mi pare un modo di affrontare il rapporto con le altre istituzioni francamente sbagliato, se considerate che parliamo di persone ridotte in condizioni di inabilità, di sofferenza.

Si tratta anche, se mi consentite, di dare

certezza alle compagnie di assicurazione, che molte volte in Italia si trovano di fronte a veri e propri brogli organizzati circa la valutazione del danno.

Per ciò che conta la mia modesta voce, invito i colleghi a riprendere il testo votato stamane all'unanimità in Commissione finanze e a compiere uno sforzo affinché l'altro ramo del Parlamento possa fare esattamente quanto stiamo facendo in questa sede: si tratta di una delega data a ministri con più garanzie di competenza. Questo ci consente di salvare un principio di confronto, in questo caso doveroso, e l'autonomia del Parlamento, ed anche di non venir meno al rispetto che si deve ai cittadini italiani, che hanno diritto ad una stima del danno nella quale sia coinvolto anche il ministero classico, per così dire, quello della sanità, oltre a quelli della previdenza sociale, dell'industria e così via.

Mi sono permesso di avanzare questa proposta per evitare che la fretta sia cattiva consigliera e che si finisca per fare una specie di braccio di ferro, cosa che non è nell'intenzione né del collega Rosini né di altri, che per lungo tempo hanno lavorato attorno al provvedimento e ne portano il merito.

Questo per dire che altrimenti mi troverei costretto a chiedere che si voti contro l'emendamento 19.1 della Commissione, mantenendo il parere favorevole sul testo in esame, che è il frutto di un emendamento non solo mio, ma anche dei colleghi Rosini, Bellocchio, Serrentino, Trabacchi e di quanti questa mattina erano in Commissione finanze.

Ho ascoltato il collega Rosini, ma ritengo che sulla materia, che è stata oggetto di grande discussione in questi mesi, si debba giungere ad una soluzione costruttiva, valida ed efficace.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la discussione che si sta sviluppando riguarda l'articolo 19. Pertanto ritengo più opportuno procedere intanto alla votazione degli articoli che precedono il 19. Affronteremo in sede di discussione di quest'ultimo le questioni che sono state sollevate.

GIACOMO ROSINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO ROSINI. Signor Presidente, a questo punto propongo di accantonare l'articolo 7 e di esaminare tutti gli altri articoli, fino al 19. Infatti, a seconda delle modifiche che verranno apportate a tale articolo si potrà valutare opportunamente l'articolo 7.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, la proposta del relatore possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 8.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie)

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie» sono inserite le seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «volersi surrogare nei diritti del danneggiato», sono inserite le seguenti: «che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 9.

(Sanzioni pecuniarie amministrative)

1. All'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il conducente di un veicolo o di un natante per il quale sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione, che circoli senza essere munito del certificato di assicurazione o senza tenere esposto il contrassegno in modo ben visibile e nel posto prescritto è punito con la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 150 mila».

2. All'articolo 42 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il regolamento stesso potrà prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire 50 mila a lire 1 milione».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 10.

(Rilascio dell'attestazione di rischio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle

assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 11.

(Consegna dell'attestazione di rischio).

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. — 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, nel

testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 12.

*(Offerta di risarcimento
per i danni alla persona).*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

Art. 3-bis. — 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo la relativa documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, deve corrispondere la somma stessa al danneggiato. La somma in tal modo cor-

risposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a corrispondere la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 13.

*(Obbligo di presenza del servizio
di liquidazione dei sinistri su tutto
il territorio nazionale).*

1. L'ISVAP, qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 14.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri).

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonché sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 15.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia).

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un

natante che abbia riportato una invalidità permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza carichi per oneri provvigionali.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 16.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare con valore di riferimento il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche e per imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'as-

sicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da due rappresentanti degli assicurati e da tre esperti. La nomina dei rappresentanti degli assicurati è effettuata dalle associazioni dei consumatori presenti, tramite i propri rappresentanti, nella Commissione centrale prezzi.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 17.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno)

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

ART. 18.

(Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale)

1. L'Ispettorato generale per la circolazione e il traffico costituito presso il Ministero dei lavori pubblici, oltre a svolgere le funzioni ad esso attribuite ai sensi della normativa vigente, ha il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sugli schemi dei disegni di legge e dei regolamenti concernenti le materie di cui al comma 2.

4. L'Ispettorato presenta al Parlamento, a scadenza biennale, una relazione sullo stato di sicurezza della circolazione stradale nonché sullo stato di avanzamento delle ricerche e delle sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e dell'educazione stradale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, nel testo della Commissione:

ART. 19.

(Criteri per la determinazione del danno).

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che debba essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 165, del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni di cui ai commi 1 e 3, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati, entro il 1° dicembre 1993, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere, entro trenta giorni, sulla base di tabelle predisposte, sentito l'ISVAP, di concerto tra i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo alle particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19-bis

(Criteri per la liquidazione del danno)

1. Il risarcimento del danno provocato dalla lesione alla integrità psico-fisica spetta indipendentemente dalla incidenza della lesione sulla capacità di produrre reddito.

2. Il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, è dovuto senza che possa essere opposta la carenza del presupposto rappresentato dal compimento di un reato, ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, o dell'espressa previsione in altre leggi ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.

3. I criteri per la liquidazione dei danni di

cui ai commi 1 e 2, nonché dei danni da morte, da inabilità temporanea e per le spese borsuali saranno determinati, entro il 1° dicembre 1993, sulla base di tabelle predisposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanare sentito l'ISVAP e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni.

4. Il giudice può tuttavia procedere alla liquidazione del danno in via equitativa qualora il risarcimento derivante dall'applicazione dei criteri indicati al comma 3 non risulti adeguato, avuto riguardo alle particolari caratteristiche oggettive e soggettive del caso concreto.

19. 1.

La Commissione.

Passiamo alla discussione sull'articolo 19 e sull'emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, il nostro gruppo si era battuto affinché l'articolo 19 (relativo alle tabelle per i danni alle persone) contenesse principi e regole certe. Se ciò fosse stato accettato dalla maggioranza e dal Governo non si sarebbero determinati i problemi di ordine costituzionale che sono sorti. Da questo punto di vista il Presidente della Repubblica, rinviando la legge alle Camere, di fatto ha accolto le osservazioni che noi facemmo in ordine a tale articolo durante la prima discussione del provvedimento (*Applausi del deputato Piro*).

Il Governo e la maggioranza, nella loro incapacità di compiere una scelta tra l'inserimento di regole certe e lo stralcio delle medesime dal testo, si dichiararono disponibili soltanto a rinviare la determinazione dei criteri ad un successivo decreto del ministro dell'industria. Come è noto, anche questa soluzione è stata giustamente contestata dal Presidente della Repubblica.

A tale proposito noi non riteniamo valida la scelta operata dall'altro ramo del Parlamento con la soppressione dell'articolo 19,

poiché si lascia alla magistratura l'obbligo di provvedere ad affrontare la materia con criteri non uniformi.

A nostro parere, accogliendo i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, si sarebbero dovuti stabilire principi e direttive, con particolare riferimento al concetto di collegialità, così come indicato dal Capo dello Stato.

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un atteggiamento ambiguo del Governo, mi si consenta di dirlo. Infatti, nel momento in cui l'esecutivo ha accettato al Senato la soppressione dell'articolo 19 ha offerto il destro ad un nuovo rinvio della futura legge da parte del Presidente della Repubblica, poiché ci si troverebbe in presenza di un testo modificato rispetto al precedente. Ciò non obbligherebbe il Capo dello Stato a promulgare la legge, poiché la Costituzione prevede tale obbligo qualora il Parlamento approvi nuovamente una legge rinviata dal Presidente della Repubblica.

Mi rendo tuttavia conto della situazione in cui ci troviamo, e quindi faccio due proposte. Innanzitutto suggerisco che si ripristini il testo della legge rinviata dal Presidente della Repubblica, il che comporterebbe l'obbligo della promulgazione.

Chiedo inoltre al ministro Bodrato che nella seduta del Consiglio dei ministri di martedì — nel corso della quale verranno decisi tanti decreti-legge «spazzatura» — egli proponga, accogliendo le osservazioni del Presidente Cossiga, di recepire in un decreto-legge il contenuto dell'articolo 19 predisposto dalla Commissione finanze.

Oggi votiamo la legge così in questi termini, in modo che l'altro ramo del Parlamento la possa definitivamente approvare la settimana prossima e quindi il Capo dello Stato sia tenuto a promulgarla.

Sono questi i motivi — lo preannunzio sin d'ora — che inducono il gruppo comunista-PDS ad astenersi sull'articolo 19 e a votare a favore del provvedimento nel suo complesso (*Applausi dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, quanto sta avvenendo in ordine a questo provvedimento mi pare dimostri una volta di più l'inopportunità del riesame delle leggi dopo lo scioglimento delle Camere (come era stato dimostrato abbondantemente dagli eventi relativi al provvedimento sull'obiezione di coscienza).

Non condivido le soluzioni proposte poc'anzi dall'onorevole Bellocchio, il quale ha condotto su questo provvedimento — ricordo di aver partecipato in Commissione finanze ad alcune sedute dedicate a questa materia — una battaglia coerente, tendente ad evitare che venisse delegata al Governo la scelta dei criteri per il risarcimento del danno senza neppure prevedere al riguardo un pronunciamento collegiale da parte del Governo stesso. Ora, la soluzione che propone l'onorevole Bellocchio è un'ipotesi minore, rispetto a quanto previsto nella stessa proposta di legge in esame, per quanto riguarda gli obblighi previsti a carico del Governo. Non dico che nel testo vi sia un'indicazione analitica di criteri, ma perlomeno si impone un obbligo. Ora, invece, dovremmo adottare la soluzione di approvare un testo, con riserva di successive modifiche attraverso decreto-legge, in termini tali da impedire un nuovo rinvio da parte del presidente della Repubblica...!

Onorevoli colleghi, abbiamo tutti fretta di andar via, ma se dobbiamo decidere qualcosa facciamolo qui, modificando la legge nel senso da tutti considerato giusto per renderla accettabile.

Esistono interessi fortissimi dei cittadini e interessi altrettanto forti, che abbiamo cercato di contrastare, delle società di assicurazione. Non possiamo lasciare insoluto il problema fondamentale relativo alle modalità di fissazione dei criteri per il risarcimento del danno ed agli organi che devono provvedere in questo senso. Stamane la Commissione finanze ha adottato all'unanimità — sottolineo, all'unanimità — una ben precisa modifica. Onorevoli colleghi, come facciamo a rimangiarcì questa decisione solo per il gusto di riapprovare la legge così com'è e per consentire al Senato di riapprovarla a sua volta, così non se parlerà più ...?! Questo non è un modo corretto di legiferare. Invito quindi tutti i colleghi ad approvare

l'articolo 19 nel testo licenziato dalla Commissione, sul quale si è registrata l'unanimità (*Applausi del deputato Piro*).

RENATO RAVASIO. Erano in quattro, in Commissione!

ALFREDO PAZZAGLIA. È accaduto perchè volete esaminare le leggi in questo periodo!

Visto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che è stato modificato dalla Commissione finanze in senso positivo ed all'unanimità, approviamolo in quel testo. Il Governo vuole un provvedimento con il quale fare quel che vuole? Ebbene, noi non consentiamo sul fatto che si dia al Governo la possibilità di disfare la legge due giorni dopo che è stata approvata dal Parlamento! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale e del deputato Piro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 19 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se intenda aggiungere qualcosa.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 19.1 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo accetta l'emendamento presentato dalla Commissione.

La soluzione introdotta dal Senato con lo stralcio dell'articolo 19 eliminava alla radice il problema della costituzionalità o meno dello stesso articolo 19. Contemporaneamente, però, con la presentazione di un ordine del giorno, impegnava il Governo a presentare un provvedimento in materia entro il 1° gennaio 1993.

È chiaro, tuttavia, che un ordine del giorno — e da questo punto di vista le preoccupazioni degli onorevoli deputati non possono essere sottovalutate — non ha la stessa forza di un articolo di legge.

La soluzione, che ci viene ora proposta dalla Commissione finanze di questo ramo

del Parlamento attraverso il richiamato emendamento, non vuole assolutamente mancare di riguardo al Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato ha sollevato dei problemi seri, che erano già stati ampiamente dibattuti e sui quali si sono espresse, e potrebbero continuare ad esprimersi, diverse preoccupazioni e perplessità.

Tuttavia, riteniamo che l'articolo 19, nella formulazione originaria, approvata sia dalla Camera che dal Senato, sia tale da superare i dubbi di costituzionalità. La modificazione che è stata introdotta dalla Commissione finanze della Camera nel testo licenziato per l'aula e che nel merito può trovare favorevole il Governo, rischia però di riaprire la discussione nell'ambito dei due rami del Parlamento: infatti non abbiamo alcuna garanzia che quella formulazione possa essere accettata dal Senato. Dopo di che, ci ritroveremmo di fronte al rischio della *navette* tra Camera e Senato, senza che il provvedimento venga approvato.

L'obiettivo del Governo è invece quello di vedere approvato il provvedimento, che non contiene solo l'articolo 19; nel suo insieme, esso tutela soprattutto gli assicurati, aumentando le garanzie per i cittadini. L'articolo 19 è importante, ma lo sono anche tutti gli altri articoli che accentuano — lo ripeto — le garanzie a favore dei cittadini e degli assicurati.

Per questi motivi, che sono soprattutto di ordine procedurale e non entrano quindi nel merito delle modificazioni che erano state apportate (e sulle quali potrebbe esprimersi tranquillamente il consenso del Governo), noi riteniamo che l'emendamento 19.1 della Commissione — che ripristina la formulazione originaria dell'articolo 19 — rappresenti forse la strada più breve per arrivare alla definitiva approvazione di un provvedimento così importante e significativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, voglio esprimere il mio parere favo-

revoles sul testo originariamente predisposto dalla Commissione; sono quindi contrario all'emendamento 19.1 della Commissione stessa. Mi rivolgo al ministro Bodrato, perché mi risulta che in questo momento le resistenze provengano proprio da lui.

Vorrei un minimo di attenzione da parte dei colleghi, dal momento che si tratta di una materia che in qualche misura ritengo di conoscere.

L'articolo 38 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce quanto segue: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».

Onorevole ministro Bodrato, lei è per tradizione un uomo che si ispira alla sensibilità propria della sinistra sociale di matrice cristiana, la stessa dell'onorevole Rosini. Vorrei allora dire ad alta voce, in quest'aula, che il collega Bellocchio ha perfettamente ragione quando afferma che il PDS ha proposto la trattazione di questa materia in Commissione finanze; l'ha fatto con forza e con serietà, e al riguardo non è mancato il mio personale consenso.

Allora, dovete spiegarmi una cosa: siccome l'onorevole Pazzaglia ha argomentato con serietà nello stesso senso, che cosa ci spinge ad agire in un certo modo, onorevoli colleghi? Sa che cosa significa coartare in questo momento l'opinione del Parlamento, ministro Bodrato? Rosini, Bellocchio, Pazzaglia, Serrentino, Piro e tutti coloro che hanno una conoscenza minima della materia in quanto avvocati o deputati con particolari garanzie di competenza stanno dicendo la stessa cosa. Onorevole ministro Bodrato e onorevole sottosegretario Babbini, se questa mattina foste stati in Commissione finanze vi avrei detto le stesse cose che, dalle 8,30 in poi, abbiamo detto tutti!

Sono 200 mila ogni anno le persone che vengono ridotte nella condizione di portatori di handicap più o meno gravi a causa di incidenti stradali. Vi domando, onorevoli colleghi, per quale ragione al mondo il Par-

lamento dovrebbe abdicare alla sua funzione, rimettendosi ad un magistrato che non ha le tabelle o, peggio ancora, ripristinando un testo nel quale si opera una delega al solo ministro dell'industria. Certo, il ministro dell'industria, onorevole Bodrato, rappresenta gli italiani, ma non c'è niente di male a dire che il ministro della sanità può rappresentarli meglio sul terreno delle menomazioni da accertare, mentre il Ministero dell'industria è quello al quale, *absit iniuria verbis*, fanno riferimento essenzialmente le industrie del settore!

Non c'è niente di male se esiste un ministro che tutela le compagnie di assicurazione; semmai, debbo lamentarmi perché le tutela poco, o comunque meno della Commissione finanze e del vicepresidente Rosini, il quale non ha messo in contrapposizione le compagnie di assicurazione e l'interesse degli assicurati. I tre sindacati CGIL, CISL e UIL, la stessa opposizione di sinistra e quella di destra hanno sempre sostenuto la necessità di esaminare in Parlamento questa materia, che ha rilievo costituzionale. Il Parlamento non può abdicare alla sua funzione operando una delega al solo ministro dell'industria; nel testo licenziato dalla Commissione finanze vi è una garanzia per le compagnie di assicurazione ma anche — vivaddio — per assicurati, che è ciò che vogliono le compagnie più intelligenti e pulite, che sono la maggioranza.

Non mi fate accalorare, onorevoli colleghi; tutti siamo d'accordo su questa legge, nell'ambito della quale ho cercato, senza successo, di ricomprendere coloro che sono stati colpiti da incidenti prima dell'entrata in vigore della legge sulla responsabilità civile. Si tratta di 200 persone; a Venezia ve ne è una che vive in condizioni pietose perché non esiste un fondo che recuperi il passato!

È giusto quanto hanno detto i colleghi Rosini e Bellocchio: questa legge si deve fare, ma secondo i crismi della Costituzione. Onorevole Bellocchio, una volta tanto che il Presidente Cossiga è d'accordo con lei e anche lei, che in molti casi ha avuto tanti titoli per essere in dissenso con il Capo dello Stato, è d'accordo con lui, facciamo questa legge come consiglia non solo il nostro cuore ma anche la ragione ed il lavoro serio ed

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

intelligente svolto dalla Commissione finanze e dal relatore Rosini.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Credo che sia un errore insistere sull'emendamento 19.1 della Commissione: noi non cadremo in tale errore e voteremo contro, perché riteniamo che la proposta di legge in esame possa utilmente essere approvata nel testo presentato dalla Commissione finanze. Non comprendo le ragioni per le quali, a distanza di qualche ora, si assumono decisioni in termini diametralmente opposti, fra l'altro rimangiandosi orientamenti che erano stati portati avanti giustamente nella prima fase di esame del provvedimento.

Non credo neppure che il Senato possa muovere obiezioni sull'introduzione di un comma che attribuisce alla Presidenza del Consiglio, sentiti alcuni ministri, la competenza in ordine alla fissazione dei criteri e delle tabelle. Ritengo che non vi siano valide ragioni per approvare questa legge in termini diversi. Conseguentemente, spero che il Governo ed il relatore riflettano sul punto e lascino che la legge prosegua il suo cammino nel testo licenziato stamane dalla Commissione. In questo modo, avremo un provvedimento che fornisce garanzie ai cittadini ed alle assicurazioni. Non credo assolutamente, invece, che il Ministero dell'industria sia un organo qualificato per poter fissare le tabelle.

Aggiungo che mi sembrerebbe stranissimo voler approvare la normativa nel senso proposto ora dalla Commissione con l'emendamento teso a reintrodurre il testo originario dell'articolo 19, con la riserva di procedere già nei prossimi giorni ad una modifica sostanziale, attraverso un provvedimento governativo. Insisto pertanto sull'esigenza di respingere l'emendamento e di mantenere quindi il testo approvato all'unanimità in Commissione, quindi con una logica obiettiva (l'unanimità ha anche questo significato) che verrebbe invece travolta dalla fretta determinata dalla volontà del Governo e di alcuni gruppi di maggioranza (*Applausi dei*

deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

GUIDO BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Faccio notare al Parlamento che non vi è alcun dissenso nel merito di ciò che stiamo discutendo. L'articolo 19 esplicherà la sua efficacia solo dopo un periodo di tempo relativamente lungo (mentre il resto della legge deve entrare subito in vigore, anche per non creare grave turbativa al mercato assicurativo) e che in questo periodo di tempo sarà certamente possibile intervenire nel merito, per rispondere all'esigenza che tutti i colleghi hanno indicato. Pertanto, il voto che stiamo esprimendo è funzionale all'approvazione definitiva della legge, non alle questioni di merito connesse all'articolo 19.

PRESIDENTE. A seguito dell'intervento del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Se il Governo non avesse reso queste dichiarazioni, ora non sarebbe stato necessario il mio intervento. Il ministro, per un atto di cortesia, ha fornito dei chiarimenti, che in realtà, però, appaiono utili per un'altra scelta, onorevoli colleghi: se l'articolo 19 non ha quell'urgenza che noi pensavamo potesse avere, la soluzione più intelligente, sulla scia di quanto ha affermato il ministro, è semmai quella di sopprimerlo, per introdurre in futuro un'altra norma, e non quella di approvarlo in modo inaccettabile!

Se il Governo, cioè, ritiene che l'entrata in vigore di questa legge sia importante per

altri fini, diversi da quelli dell'articolo 19, allora sopprimiamo l'articolo 19 e riserviamo al prossimo Parlamento l'esame di tale aspetto. Questa soluzione discende direttamente dalle precisazioni che cortesemente il Governo ha ritenuto di fare. Quanto ha precisato il Governo porta, a mio avviso, a decidere in tal senso: sopprimiamo — ripeto — l'articolo 19 e rinviando l'esame della materia ad altro momento.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Onorevoli colleghi, mi scuso con voi, pur se anche voi vi scusate spesso con tanta gente che viene a dirvi che sta aspettando il risarcimento del danno che ha visto la propria vita rovinata!

Per colpa nostra le Camere non hanno ancora approvato le tabelle che stabiliscono criteri precisi per il risarcimento. Il Parlamento ha il dovere di dire al magistrato qual è la legge da applicare ed ha il dovere di sottrarre le compagnie di assicurazione all'incertezza totale del diritto per cui, da magistrato a magistrato, cambiano la natura e le modalità ma anche la «tempistica» del risarcimento del danno.

Ciò che ha detto il collega Pazzaglia non fa una grinza. Se infatti la Camera vuole approvare subito la legge non deve far altro che accettare lo stralcio fatto dal Senato e decidere che la questione relativa alla liquidazione dei danni alla persona non fa parte di questa legge. Questa è una soluzione logicamente possibile, ma che personalmente avverserei per alcune ragioni, che ora illustrerò.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno deve essere la legge a definire i relativi parametri e criteri; il magistrato deve avere un ambito di discrezionalità, ma all'interno di coordinate certe.

A me pare un po' strano, onorevole ministro Bodrato, che lei a quest'ora ci venga a dire che per approvare una legge alla Camera dobbiamo fare un torto all'altro ramo del Parlamento. Io personalmente — non c'è niente di male — considero non fondata la sua opinione per una semplice ragione. Se

noi infatti adesso votiamo in modo diverso dal Senato, in pratica reintroduciamo l'articolo 19, che è quello su cui Cossiga ha avanzato giusti rilievi, fondati nel merito e nel metodo.

Dal punto di vista procedurale, il collega Pazzaglia ha detto or ora ciò che il vicepresidente Rosini ha detto alle otto e mezza di questa mattina: se accettiamo lo stralcio, si fa salva la possibilità di legiferare in futuro su tale materia.

Personalmente non accetto lo stralcio, anche se la soluzione proposta da Pazzaglia è correttissima. È proprio, per altro, votando come lei propone, signor ministro Bodrato, che noi ci mettiamo nei guai. Per quale ragione il Senato dovrebbe votare domani o oggi pomeriggio ciò che non ha votato ieri? Semplicemente perché la Camera gli dice di fare così? Ma questo non è rispetto dell'altro ramo del Parlamento! Questo non è rispetto del rilievo, stavolta fondato, anzi fondatissimo, fatto dal Presidente della Repubblica!

Onorevoli colleghi, io ho il dovere di annunciare quanto segue: per quello che mi riguarda, non accetto un'imposizione di questo tipo. So stare in minoranza; però, o si trova una soluzione che garantisca coloro che sono stati massacrati dall'inesistenza di queste tabelle, oppure preannuncio che parlerò sugli articoli ogni volta che potrò farlo. Non è giusto andare avanti in questo modo, signor ministro. Tutti raccontate in giro che hanno ragione gli assicurati; allora, onorevoli colleghi dell'opposizione, onorevole Rosini, onorevoli colleghi tutti, a quest'ora preoccupiamoci innanzi tutto dei più deboli, non dei più forti! È chiaro? Farò ciò che ho la forza di fare: voterò contro una Commissione che rinuncia tre ore dopo al testo votato tre ore prima e — ripeto — preannuncio fin da ora che parlerò ogni volta che lo potrò fare su tutti gli altri articoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 19.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 19, accettato dal Governo.

ALFREDO PAZZAGLIA. Bellocchio, non vi dovevate astenere? L'Unipol vi ringrazia!

(È approvato).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 7, precedentemente accantonato.

Ricordo che l'emendamento 7.1 era stato ritirato dalla Commissione e fatto proprio dall'onorevole Valensise.

FRANCO PIRO. Anch'io lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Piro.

GIACOMO ROSINI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO ROSINI, Relatore. La Commissione esprime, a questo punto, parere contrario sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rosini. Qual'è il parere del Governo?

FRANCO PIRO. Il Governo è distratto! Non la segue neanche questa mattina!

PAOLO BABBINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il parere del Governo è contrario sull'emendamento 7.1, ritirato dalla Commissione e fatto proprio dagli onorevoli Valensise e Piro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 7.1 della Commissione, da questa ritirato e fatto proprio dagli onorevoli Piro e Valensise, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Onorevoli colleghi, voi volete approvare leggi che menomano i diritti dei cittadini italiani rispetto agli europei, che non hanno alcuna difficoltà ad ottenere una certificazione del danno che toglia le compagnie di assicurazione dal «dramma» di dover spesso rispondere ad interessi particolari

che compaiono anche nei tribunali della Repubblica; anzi, a seconda di quali di essi si tratta bisogna trovare un perito. Grazie alla Commissione finanze e a questa Assemblea abbiamo, anzi, almeno l'albo dei periti assicurativi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me corre soltanto l'obbligo di considerare con amarezza che se stamane il Governo fosse stato presente in Commissione finanze dove l'onorevole Rosini aveva formulato una proposta, avremmo potuto discuterne ed evitare una divisione in aula. Mi stupisce, ministro Bodrato, che proprio lei che è sempre stato dalla parte del contraente più debole abbia fatto certe dichiarazioni in aula, contro il parere espresso da Rosini e da Bellocchio. I colleghi, infatti, hanno dichiarato che era lei che aveva la responsabilità di dire che vi erano cinque ministri che procedevano di concerto ed il Parlamento esprimeva il suo parere: ogni cittadino italiano avrebbe potuto dire che gli articoli 3 e 38 della Costituzione erano salvi.

Onorevoli colleghi, faremo finta di aver approvato nuove leggi-quadro per gli handicappati ed andremo in giro per l'Italia a sostenere che abbiamo fatto una cosa giusta e, intanto, si alzerà un uomo, un essere umano, che vi chiederà: perché sono anni che aspetto? Voi risponderete: perché dovevamo approvare la legge senza l'articolo 19! Signor ministro, quanto è diverso da quello che io conosco e stimo!

Questa legge è un punto di equilibrio tra garanzie degli assicurati e delle compagnie. La garanzia principale per un assicurato è di avere una compagnia assicurativa sana... ma, onorevoli del PDS, quanto può l'Unipol in quest'aula! Quanto può l'Unipol in quest'aula! Cambierò la mia assicurazione. E pertanto annuncio che lascerò l'Unipol!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. L'onorevole Piro ha dei rapporti pregressi con qualche istituto assicurativo; io, al contrario, non sono condizionato da alcun rapporto del genere: semmai, si tratta di rapporti polemici con le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

assicurazioni, che oggi in Italia costituiscono un grande problema.

Signor Presidente, credo che l'espressione «ove possibile», che si sarebbe dovuta inserire nell'articolo 7, sopprimendo consuetamente l'ultimo comma, assumesse un significato particolarmente rilevante e utile per evitare di dar luogo ad un litisconsorzio necessario (o quasi) e favorire così la speditezza dei giudizi, e quindi i diritti della parte danneggiata: sappiamo, del resto, che una delle manovre a cui spesso ricorrono le società assicuratrici consiste nel prendere tempo, al fine di indurre il danneggiato all'accettazione di una transazione meno conveniente, secondo il famoso detto «pochi, maledetti e subito».

Poiché però non si è proceduto in tal senso, non è stato possibile raggiungere il risultato cui tendeva lo sforzo compiuto da tutti i gruppi presenti in Commissione finanze durante la lunga gestazione della legge, il cui testo conteneva una serie di disposizioni favorevoli prevalentemente agli istituti assicurativi. Debbo ricordare, specificamente all'allora presidente della Commissione, che da parte nostra ci fu una dura presa di posizione contro questa spinta favorevole agli istituti assicurativi, ma svantaggiosa nei confronti dei danneggiati.

È vero, la legge approvata dalla Commissione è risultata migliorata anche se non sufficientemente; è altrettanto vero però che oggi non sono stati compiuti passi in avanti, tanto che il provvedimento ha mantenuto un testo che non può essere considerato positivamente. Lo stesso rifiuto di modificare l'articolo 7 ne è una prova.

Voglio aggiungere che non si possono approvare le leggi in questo modo, al solo fine di non recepire le ragioni del rinvio del Presidente della Repubblica. E i colleghi che oggi protestano perché si «perde» del tempo, dovrebbero ringraziare coloro i quali hanno inventato questa maniera di legiferare in periodo di scioglimento delle Camere. È la prima volta che ciò si verifica e la ragione è ravvisabile nel non voler rispettare le regole che debbono essere osservate durante lo scioglimento delle Camere.

Non si può pretendere di approvare le leggi senza che nessuno intervenga nel me-

rito o per dichiarare il proprio voto. Non si può votare il testo già a suo tempo approvato senza tener conto dei pareri espressi all'unanimità dalla Commissioni competenti.

Onorevoli colleghi, se si vuole che il provvedimento venga approvato nel testo rinviato, questo dovrà essere sottoposto a esauriente riesame, in tutti i suoi articoli, da parte dell'Assemblea. In definitiva, non essendo stato migliorato o modificato il testo, quest'ultimo dovrà essere ridiscusso integralmente (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato:

ART. 20.

(Convivente di fatto).

1. Nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al conveniente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni.

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 20, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, nei mesi scorsi si è svolta un'interessante discussione sulle famiglie di fatto. Il suo partito, onorevole Rosini, specialmente a Bologna tramite l'onorevole Pier Ferdinando Casini, ha contestato l'esistenza delle famiglie di fatto; immagino che avrà letto la notizia sui giornali. Ebbene, le famiglie di fatto sono richiamate dall'articolo 20 del provvedimento al

nostro esame, il quale prevede che «nel caso di lesioni mortali il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima». È scritto «al convivente» (chiamo in causa l'onorevole Tesini, deputato di Bologna, che non si è avventurato in questa vicenda): si parla, quindi, di convivente al maschile.

PRESIDENTE. È soltanto perché nella lingua italiana non vi è il neutro!

FRANCO PIRO. La ringrazio, Presidente, perché, come lei sa, a Bologna il neutro è ampiamente ammesso, nel senso che se non si diventa neutri pare non si abbia il diritto alla casa ...! (*Proteste dei deputati del gruppo comunista-PDS*).

I comunisti protestano perché l'Unipol ha fatto affari con l'IFIRO (*Interruzione del deputato Fagni*). Volete parlare di «robeta»? Allora comincio! E che rimanga a verbale, compagni comunisti!

C'era una volta l'Uniorias e c'era una volta l'Unipol che trafficava con il suo titolo in Borsa, onorevole Bassolino (mi rivolgo a lei che giustamente in questi giorni denuncia un ministro di Napoli). L'Uniorias fu quotata in Borsa tramite le azioni dell'Unipol, ma non le ordinarie bensì quelle privilegiate. Ricordo che vennero a trovarmi Enea Mazzoli, socialista, e una persona che ho stimato molto, Zambelli, comunista, i quali mi chiesero perché mi opponessi a tale operazione. Risposi che quello era il metodo che aveva sempre seguito il grande capitale monopolistico. Replicarono che loro erano appunto su quella strada. Cominciò una storia di affari in merito alla quale l'onorevole Piro presentò alcune interrogazioni parlamentari negli anni 1986-1987.

Voglio parlare di chi, in questo momento, paga gli annunci su alcuni quotidiani in favore di eminenti uomini di governo candidati alle elezioni. Potrei andare avanti, onorevoli colleghi, e mi riservo di farlo nel prossimo intervento.

ONELIO PRANDINI. Per esempio, quali?

FRANCO PIRO. Caro Prandini, porti un cognome che è stato oggetto di discussione

in quest'aula, ma si tratta di un altro Prandini. Non facciamo confusione tra compagni di Modena e amici di... Stavo per dire amici di Rosini, anche se so che tra Rosini e Prandini non vi è molta convenienza a definirsi della stessa arte; ed io sto dalla parte di Rosini e di Martinazzoli.

Onorevoli colleghi, come potete pensare che quando commettete una cattiveria, considerandola tale nel vostro cuore, nei confronti della *lobby* degli handicappati, io possa tacere?! Comincio subito parlando dell'ARCI-gay di Bologna. L'articolo 20 del testo al nostro esame, ripeto, parla di «convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione». Ciò pone un problema al magistrato: come si fa — lo chiedo a Gianni Rivera, che mi sta ascoltando con un sorriso, e all'onorevole Rosini, che è relatore del provvedimento — a dimostrare la sussistenza dei requisiti dell'unione? L'unione delle compagnie assicurative stamattina ha fatto la forza...!

Si parla anche di «comunanza di vita». Parliamoci chiaro: perché si abbia la comunanza di vita indicata dall'articolo 20 non è necessario che si crei una situazione maschile, femminile o neutra. Due persone, infatti, possono benissimo vivere insieme... Ha fatto bene, quindi, il comune di Bologna ad assegnare un alloggio a due signore anziane.

Poiché nella legge 29 dicembre 1990, n. 408, è contenuto un riferimento alla famiglia di fatto, mi rivolgo a tutti i colleghi per sostenere, così come ha già fatto l'onorevole Pazzaglia, la necessità di rivedere la formulazione dell'articolo 20. Mi dispiace se i colleghi perderanno gli aerei, ma ci sono molti cittadini italiani che in questo momento stanno perdendo il diritto a vedere riconosciuti i propri danni materiali, fisici e morali!

Questa mattina abbiamo compiuto un grande sforzo. Il ministro Bodrato ha sbagliato a non venire incontro alle esigenze indicate dall'onorevole Rosini a nome di tutta la Commissione finanze. Per quanto mi riguarda, farò tutto il possibile per fare in modo che in quest'aula non si calpestino i diritti dei cittadini più deboli, i diritti sanciti dall'articolo 38 della Costituzione che non parla di unioni di fatto ma di inabili, senza alcun riferimento agli inabili all'unione ...

TINA ANSELMI. Ma votiamo la legge!

FRANCO PIRO. È inutile, Tina, votare leggi che tradiscono la «resistenza»... Cara Tina, torniamo a parlare di resistenza delle compagnie di assicurazione rispetto ai diritti dei disabili...!

A malincuore, preannuncio il mio voto contrario sull'articolo 20. Mi auguro che partano gli aerei... Grazie ad un un altro aereo che partì, non ci furono soldi per l'IRI, per la RAI o per l'EFIM, ma ci furono poi per i poliziotti...!

Resterò qui tutt'oggi, onorevoli colleghi, tanto la campagna elettorale io la faccio a Napoli; anzi, adesso che ci penso, la farò anche a Bologna!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, sono davvero curioso — si tratta di una curiosità di carattere politico — di constatare chi voterà a favore di questo articolo. Infatti, sulla disposizione in esame dovrebbero pronunciarsi in senso contrario tutti coloro i quali negano le famiglie di fatto. Tra l'altro, si tratterebbe di conviventi della vittima che dimostrino «la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni». In sostanza, si stabilisce che nelle ipotesi in cui la convivenza duri da un certo tempo, per il riconoscimento del diritto al risarcimento non si andrà tanto per il sottile.

Per tutti coloro i quali abbiano scelto un qualsiasi tipo di convivenza, l'articolo 20 prevede dunque un premio, rappresentato, appunto, dal diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Vorrei ricordare che il successivo articolo 21 si riferisce alla perdita dell'uso di organi di funzioni essenziali, che nel caso di certe convivenze di fatto sarebbe sinceramente difficile individuare. A parte la battuta, il problema è sempre lo stesso: l'articolo 19 del provvedimento in esame non garantisce i danneggiati ed è formulato

in termini tali da non consentire di considerare la legge in termini positivi. Quindi, anche l'articolo 20, collocato in questo modo, che secondo alcuni prevede delle soluzioni positive, non può ricevere l'approvazione neanche da parte dei colleghi della democrazia cristiana, che non possono premiare la convivenza di fatto, come del resto qualsiasi altro tipo di convivenza, anche di carattere omosessuale. Mi auguro quindi che quanto meno per questo motivo i colleghi democristiani, anche se non sono in disaccordo sul resto della legge, votino contro l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

NINO CARRUS. A nome del gruppo della democrazia cristiana, chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Carrus. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20, nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, non possiamo andare avanti così! Ci sono molti più voti espressi che deputati presenti.

Dichiaro chiusa la votazione.

Poichè la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un ora.

**La seduta, sospesa alle 13,45,
è ripresa alle 14,50.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, ritengo che non si possa procedere nuovamente alla votazione in occasione della quale è mancato il numero legale.

In base agli orientamenti prevalenti, emersi nella Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi alla presenza del Presidente del Consiglio — orientamenti motivati anche con riferimento alle difficoltà manifestatesi nel corso della discussione parlamentare — ho dovuto altresì constatare con rammarico che non sussistono le condizioni per poter proseguire utilmente la discussione delle proposte di legge sull'obiezione di coscienza. Il Presidente, pertanto, non può che aggiornare i lavori della Camera con la tradizionale formula della convocazione a domicilio.

GIULIO QUERCINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO QUERCINI. Intervengo per rendere noto all'Assemblea l'andamento ed il significato, molto serio, della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. In tale sede si è svolta una discussione nel corso della quale tutte le parti politiche hanno espresso le loro opinioni ed il mio gruppo, insieme ad altri gruppi dell'opposizione di sinistra, ha manifestato la convinzione che il Parlamento dovesse comunque concludere l'esame del provvedimento sull'obiezione di coscienza e che, dunque, fosse necessario fissare in calendario le relative sedute.

Dopo questo giro di consultazioni, il Presidente del Consiglio, senatore Andreotti, ha preso la parola e, a conclusione di un'argomentazione giuridico-costituzionale molto serrata e stringente, ha affermato — riporto testualmente le sue parole — che la non conclusione del riesame della legge sull'obiezione di coscienza con un voto configura, a suo avviso, una grave violazione costituzionale e che egli, nella sua veste di Presidente del Consiglio, tenuto a far rispettare la Costituzione e le leggi, non intende assumersi la responsabilità di questo fatto.

Dopo queste valutazioni del Presidente del Consiglio, che giungevano a conclusione, come ho detto, di uno scambio di opinioni tra tutti i presidenti di gruppo, ho formalmente chiesto che venisse posta in votazione la proposta di convocare la Camera per martedì pomeriggio, martedì sera e mercoledì mattina allo scopo di portare avanti l'esame delle proposte di legge sull'obiezione di coscienza e di giungere al voto conclusivo.

La votazione che ha avuto luogo ha visto i gruppi dell'opposizione di sinistra, di cui fanno parte 194 deputati di questa Camera, esprimersi a favore ed i gruppi socialista, repubblicano, liberale, socialdemocratico e del Movimento sociale italiano-destra nazionale, composti da 177 deputati, schierarsi contro la mia proposta. L'onorevole Gava, presidente del gruppo della democrazia cristiana, ha dichiarato che non avrebbe partecipato al voto.

La conclusione politica che traggio è che siamo in presenza di un gravissimo attacco al prestigio del Parlamento.

A questo attacco, il PDS e gli altri gruppi di opposizione di sinistra hanno opposto, in aula e fuori, una seria e rigorosa azione di contrasto, sulla base delle norme e dei principi della nostra Costituzione e dei regolamenti parlamentari.

Altri gruppi, sulla base delle loro convinzioni — in qualche modo legittime, fino a che si esprimono come opinioni, ma illegittime quando si manifestano mediante l'assenza dei deputati dall'aula — hanno comunque acconsentito a tale attacco.

Il partito di maggioranza relativo ed il suo gruppo parlamentare hanno agito come Ponzio Pilato di fronte a Gesù Cristo: se ne sono lavati le mani. Penso che qualcuno — più di me legato ad una vicenda che ha segnato la storia di tanti cristiani nel corso dei secoli e dei millenni — saprà tener conto di questo comportamento (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS e della sinistra indipendente*).

Signor Presidente, riteniamo anche noi di trovarci in presenza di una violazione costituzionale. Ecco perché il mio gruppo, insieme con altri, sta valutando l'opportunità di procedere ad una richiesta di convocazione

in via straordinaria della Camera dei deputati, così come consentito dall'articolo 29, comma 1, del regolamento. Crediamo che, per il merito della proposta di legge sull'obiezione di coscienza e per i valori costituzionali coinvolti nella vicenda, la questione investa i deputati indipendentemente dalla loro appartenenza alla maggioranza o all'opposizione. Poiché i gruppi dell'opposizione di sinistra non dispongono del numero di deputati sufficiente per chiedere l'autoconvocazione della Camera, rivolgiamo a tutti i singoli deputati della Repubblica un appello ad aggiungere la loro firma ad una richiesta di convocazione in via straordinaria, contribuendo insieme con noi alla difesa del prestigio del nostro Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi comunista-PDS e della sinistra indipendente*).

MASSIMO SCALIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, confermo le parole dell'onorevole Quercini per quanto riguarda l'andamento della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo. In quella sede, i gruppi dell'opposizione di sinistra, fra i quali anche il gruppo verde, hanno proposto — e votato a favore — un calendario in cui si prevedeva la convocazione della Camera per martedì e mercoledì della prossima settimana.

Non voglio ripetere cose già dette e mi limiterò a denunciare la drammaticità di una situazione che ha visto il Presidente del Consiglio costretto a scaricare la responsabilità di un fatto gravissimo sulla Conferenza dei capigruppo ed, in ultima analisi — me lo consenta, signor Presidente —, proprio su di lei.

Per oltre un anno il Parlamento è stato spinto su un piano inclinato dall'operato del Presidente della Repubblica: quello di oggi è l'esito di tutta questa vicenda. Le famose picconate di Cossiga non sono state dirette — magari fosse stato così! — al sistema dei partiti, ma al delicatissimo equilibrio che regge gli organi costituzionali nel nostro ordinamento e che oggi è stato difeso, in un drammatico scambio di ruoli, dal Presidente del Consiglio.

Signor Presidente, se ella intenderà pervenire alla convocazione della Camera secondo la rituale formula da lei poc'anzi ricordata, ci troveremmo di fronte ad una violazione gravissima della Costituzione, come lo stesso Presidente del Consiglio ha sottolineato. Infatti, si sancirebbe di fatto — a riesame del provvedimento ormai avviato — l'annullamento da parte del Capo dello Stato della legge sull'obiezione di coscienza, cioè di un provvedimento già approvato da entrambi i rami del Parlamento e non promulgato. Con ciò si viola totalmente l'articolo 74 della Costituzione: si tratta di un fatto di eccezionale gravità per il nostro ordinamento costituzionale, che non avrebbe potuto né dovuto ricadere nella responsabilità della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Da questo punto di vista devono essere valutati e denunciati come estremamente gravi l'atteggiamento dei «repubblicani» di La Malfa durante il dibattito su questa proposta di legge, l'assenteismo socialista ed il pilatesco lavaggio di mani cui abbiamo assistito pochi minuti fa da parte del presidente del gruppo democristiano.

Ella stessa, Presidente, ha fatto più volte riferimento alle aspettative suscitate nel paese da un provvedimento così importante: penso non soltanto ai giovani, ma anche al vasto movimento pacifista.

Non mi resta che sottolineare ancora che sono allibito, stupefatto. Di fronte ad un atteggiamento che scaricava su lei stessa certe responsabilità, pur in presenza di una maggioranza del tutto legale che ha richiesto la convocazione della Camera e la predisposizione di un calendario dei lavori per la prossima settimana, ella ha preferito far prevalere considerazioni di opportunità e buon senso politico, pervenendo alla formula pronunciata alla ripresa della seduta.

Mi auguro che ella voglia dare un'interpretazione diversa a quella convocazione per telegramma, di tono burocratico, che purtroppo è riferita alle nuove Camere. Spero che quella assunta non sia la determinazione finale perchè, se così fosse, non sarebbe sanata la grave ferita alla Costituzione oggi inferta e denunciata dallo stesso Presidente del Consiglio.

LUCIO MAGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIO MAGRI. Sarò molto breve, perché è assolutamente esauriente e corretta la ricostruzione fornita dall'onorevole Quercini di ciò che è avvenuto, che è molto significativo, nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Sono anche corrette ed adeguate le sue considerazioni e conclusioni; non voglio pertanto ripeterle.

Desidero solo far notare che se è vero — come siamo convinti in molti — che non solo nel merito, ma anche dal punto di vista della correttezza costituzionale, questa vicenda assume una certa gravità, e se addirittura è vero (e lei, Presidente, ne è testimone) che il Presidente del Consiglio ha espresso tutta la sua preoccupazione al riguardo, non possiamo cessare la nostra attività stamane, sostanzialmente arrendendoci al fatto compiuto.

Riconfermo la proposta che ho già avanzato due ore fa e che mi pare stia trovando un consenso molto ampio, come del resto è necessario perché l'iniziativa proceda: promuovere una raccolta di firme per l'autoconvocazione della Camera. Qualsiasi cosa pensiamo dell'incredibile vicenda per cui l'onorevole Gava non si è espresso né a favore né contro e neppure si è astenuto, l'atteggiamento del presidente del gruppo della DC comunque sottolinea il fatto che la democrazia cristiana, per lo meno, non pone un veto pregiudiziale ad alcuna manifestazione di solidarietà nel senso di impedire ai componenti del suo gruppo di assumere personalmente ed in coscienza una decisione al riguardo.

Sottolineo tale aspetto perché è bene che ne parliamo in questa sede (diplomazia pubblica) e perché il potenziale *plenum* dei gruppi di opposizione che hanno chiesto la riconvocazione della Camera sfiora, ma non supera, il numero di firme necessario all'autoconvocazione.

Sui colleghi della democrazia cristiana o su quant'altri siano d'accordo sulla proposta di legge in esame, considerata la gravità del problema costituzionale sotteso, individualmente pesa una responsabilità non piccola.

Infine voglio notare — ed è un appello che rivolgo ai miei stessi compagni, prima ancora che agli altri colleghi dell'opposizione — che di fronte ad uno scontro e ad un problema così gravi dobbiamo noi stessi avere, con la presenza non solo in Parlamento, ma anche nel paese, uno scatto adeguato. Non sarà facile ottenere la convocazione e sarà ancora meno facile, una volta riconvocata la Camera, che non si manifesti l'impotenza emersa questa mattina.

È necessario, dunque, trovare nelle nostre stesse file un grado di convinzione, di chiarimento e di precisazione. Varrebbe a poco una buona campagna elettorale svolta da ciascuno in una piazza o in un caseggiato se non riuscissimo a fare di questo momento generale uno strumento o un'occasione per rimobilitare e rimotivare un'opinione pubblica che ha dato in questi mesi, a volte sbagliando, un giudizio confuso e liquidatorio del Parlamento e delle sue funzioni (*Applausi dei deputati dei gruppi DP-comunisti e comunista-PDS*).

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, abbiamo ascoltato la sua comunicazione ed abbiamo notato che ella ha usato l'espressione «con rammarico» in relazione alla insussistenza delle condizioni per la prosecuzione dei lavori della Camera. Si tratta di un giudizio personale che rispettiamo, anche se non lo condividiamo, perché l'insussistenza delle condizioni per proseguire nella nostra attività era stata da noi posta alla base della decisione di opporci al provvedimento sull'obiezione di coscienza, nelle forme consentite dal regolamento, cioè attraverso la presentazione di emendamenti e le dichiarazioni relative al divario tra l'importanza dei rilievi del Presidente della Repubblica e l'insussistenza delle condizioni politiche per apprezzare, valutare e deliberare in ordine a quelle osservazioni.

Il Movimento sociale italiano ha compiuto il suo dovere nei confronti della nazione italiana e del Parlamento anche in rapporto ai suoi doveri e alle sue capacità costituzionali.

Come abbiamo avuto modo di dire più volte, nessuno ignora l'articolo 61 della Costituzione; ma nessuno può ignorare gli altri articoli costituzionali che fanno della fase di scioglimento delle Camere un periodo particolare, nel quale i poteri del Parlamento, pur prorogati, sono affievoliti. Basti ricordare che, in base all'articolo 85 della Costituzione, il Parlamento non può eleggere il Presidente della Repubblica; oppure quanto dispone l'articolo 77 per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge; o, ancora, la prassi ed i precedenti, i quali sono stati sempre nel senso di un affievolimento dei poteri del Parlamento.

Non voglio polemizzare con i gruppi che dissentono dalla nostra posizione, anche perché siamo abituati a rispettare i dissensi e le opinioni altrui. Non abbiamo mai assunto posizioni velleitarie, ma dobbiamo denunciare posizioni strumentali o che non abbiano nulla a che vedere con il rispetto delle Istituzioni.

I dubbi del Presidente del Consiglio circa l'impossibilità di concepire che una legge approvata a larga maggioranza dai due rami del Parlamento possa essere bloccata, ex articolo 74 della Costituzione, con un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sono rispettabili; tuttavia, a mio giudizio, non possono prospettare una violazione della Costituzione né possono costituire una preoccupazione di natura costituzionale. I poteri del Parlamento non possono essere discussi così come non possono esserlo quelli del Capo dello Stato, poiché la Repubblica italiana è basata sugli equilibri dei vari organi. Tali equilibri hanno una ragion d'essere che deve comporsi in una sintesi armoniosa non conflittuale. Il pensare che il Presidente della Repubblica possa essere tacciato di sovvertire le istituzioni perché ha esercitato la sua facoltà di rinviare una legge alle Camere costituisce un'affermazione fuori dalle regole della Costituzione formale e materiale.

Se non ci sono le condizioni perché il messaggio del Presidente della Repubblica riceva risposta e se tale mancanza di condizioni coincide, anzi viene generata, dallo scioglimento delle Camere — che, ricordiamo, è stato prodotto dallo stesso Presiden-

te del Consiglio quando ha dovuto certificare al Presidente della Repubblica l'esaurimento della maggioranza e dei compiti che essa si era data — ci troviamo di fronte a condizioni di natura politica, quelle condizioni che il Presidente della Camera ha dovuto correttamente interpretare con la sua decisione. È una decisione sofferta, la sua, onorevole Presidente, lo so, e voglio ricordare da questi banchi che quando si discuteva la riforma del regolamento mi permisi di affermare che era un grave onere conferire al Presidente il potere, di solito lasciato alle Assemblee, di determinare il calendario dei lavori della Camera. Dissi in quell'occasione che privare la Camera della possibilità di determinare il suo calendario era un fatto importante che aumentava la responsabilità e, devo dire, il tormento di chi la presiede. Rispettiamo le decisioni che ella, Presidente, ha inteso assumere in armonia assoluta con la situazione politica e costituzionale che si è verificata. Il rispetto per queste decisioni — che non è solo per la sua persona, ma per l'Istituzione — ci induce, onorevole Presidente, a non considerare con soddisfazione, a censurare le iniziative, annunziate da taluni gruppi, relative alle forme di autoconvocazione. Sappiamo che un terzo dei deputati può proporre l'autoconvocazione della Camera, però quest'iniziativa deve fare i conti non soltanto con il calendario, che non è automatico, ma con il periodo di Camere sciolte. L'autoconvocazione potrà avere, per chi la promuove, un significato politico, ma potrà anche produrre gravi risvolti di natura istituzionale, perché darebbe vita ad una polemica con le decisioni degli organi legittimi che il Parlamento ha espresso, con le decisioni che il Parlamento ha assunto attraverso le valutazioni del suo Presidente.

Quindi, onorevole Presidente, il gruppo del MSI-destra nazionale non esprime rammarico ma soddisfazione, perché attraverso l'accantonamento di questa proposta di legge si apre la possibilità, per il nuovo Parlamento, di rispondere in forma adeguata, solenne e meditata alle gravi osservazioni che il Presidente della Repubblica ha formulato nel suo messaggio di rinvio alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

NICOLA SAVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Il gruppo socialista ha confermato la sua posizione in merito alla non opportunità di riconvocare le Camere in questo periodo nel quale vengono a mancare le necessarie condizioni di serenità per un'elaborazione costruttivamente equa della proposta di legge sull'obiezione di coscienza. Qui si è teso a drammatizzare, si è scomodato persino il Vangelo, onorevole Quercini, probabilmente perchè una strumentalizzazione politica che ha fatto ricorso ad una forzatura degli stessi rapporti istituzionali è fallita. La prassi consolidatasi nel corso di cinquant'anni non credo sia sciocca o superflua; credo, anzi, che abbia le sue ragioni. Ha vinto la prassi semplicemente perchè era logico e razionale che vicesse; perchè, semplicemente, quando si convocano i comizi elettorali è dovere dei parlamentari incontrarsi con gli elettori e rendere ad essi conto.

Diversamente si cade nell'astrattezza e si contribuisce...

GIULIO QUERCINI. Non esisteva prassi alcuna!

NICOLA SAVINO. Onorevole Quercini, tutto avrei potuto immaginare, meno che lei diventasse il portavoce di Andreotti! Oggi lo è diventato (*Commenti dei deputati del gruppo comunista-PDS*). Mi dispiace di doverlo rilevare, ma lei è stato portavoce di una grave preoccupazione circa presunte violazioni di carattere costituzionale che, in realtà, non mi risultano. Non so quale sia la legge costituzionale violata. Io credo che il problema sia quello della sospensione dei termini affinché si possa rispondere al messaggio del Presidente della Repubblica.

Non mi pare quindi sia il caso di drammatizzare. Si sa bene che una legge, per poter essere tale, deve essere promulgata; si sa bene che, se non vi è la promulgazione, la legge semplicemente non esiste. Perché allora drammatizzare i fatti e le cose? Perché tendere ancora di più i rapporti interistituzionali? Probabilmente perché siamo in una

fase di campagna elettorale, nella quale ciascuno di noi pensa ad altro piuttosto che alla dignità del Parlamento.

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Pensa alla propria chiesa!

NICOLA SAVINO. In conclusione, mi auguro che l'autoconvocazione delle Camere non renda ancora più complessa la fine di questa X legislatura. Credo che i problemi degli obiettori di coscienza non debbano essere strumentalizzati oltre. Istanze dei giovani, piuttosto, debbono essere affrontate da questa Camera, che ha costituito una Commissione d'inchiesta senza però esaminare i risultati dei suoi lavori: 350 mila giovani, dopo i 14 anni, non hanno un mestiere; due giovani su tre sono respinti dall'università (e noi non abbiamo portato a termine la legge sull'autonomia universitaria a causa dello scioglimento delle Camere); oltre 5 milioni di giovani non hanno il diritto di voto per un ramo del Parlamento, mentre invece in Europa tutti i cittadini votano quando ci sono le due Camere.

Sono questi i problemi drammatici della condizione giovanile, soprattutto nel Mezzogiorno, laddove la disoccupazione dei ragazzi coincide ormai con la questione meridionale...

TOMASO STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. Ho l'impressione che sia colpa mia, Presidente!

ERMENEGILDO PALMIERI. Grazie al Governo!

NICOLA SAVINO. Tutti questi problemi devono essere discussi insieme al paese. È il momento di spiegare responsabilità e proposte ai cittadini; è questo l'aspetto preminente, piuttosto che quello di offrire all'attuale legislatura una melanconica conclusione.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Ma Savino, è il tuo partito che ha stravolto anche il diritto allo studio universitario! Cosa vai dicendo?

NICOLA SAVINO. Ma cosa dici tu!

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Lo sai benissimo!

NICOLA SAVINO. Il mio partito ha fatto una battaglia!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego!

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vorrei pregare tutti i colleghi di rispettare i limiti di tempo che il regolamento concede loro in questi casi.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei ringraziarla per la comunicazione che ha poc'anzi reso e dirle che condivido il suo senso di rammarico. Penso che l'onorevole Quercini abbia rappresentato con toni tristi e preoccupati forse l'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo della X legislatura.

Mi auguro che tra i partiti che si ispirano ad una comune tradizione di forze del lavoro e del progresso non permangano i solchi che ho potuto constatare anche in quest'aula. Credo, francamente, che sia esagerato dire ciò che ha detto il collega che mi ha preceduto: l'onorevole Quercini non è stato il portavoce del Presidente Andreotti, al quale io e l'onorevole Savino abbiamo peraltro votato la fiducia (cosa che il collega Quercini non ha fatto).

Cercherei di mantenere tutto in limiti misurati, e mi scuso se sono stato in qualche modo anche responsabile della situazione che si è creata. Ma è il Governo che è venuto a fare ripetute prove di forza in Parlamento. Un'ora fa in quest'aula è mancato il numero legale perché un ministro della Repubblica si è schierato dalla parte degli interessi forti. Mi riferisco al ministro Bodrato. Che poi Gava si astenga deriva dal fatto che non fa parte né della scuola di pensiero di Andreotti né di quella di Cossiga, ma del pluralismo nel quale la democrazia cristiana ha precipitato questa legislatura, in cui l'articolo 81 della Costituzione è stato ripetutamente violato, se mi si consente, anche dallo stesso Presidente della Repubblica. Il Capo dello

Stato infatti ha promulgato una legge finanziaria completamente priva di copertura, tant'è vero che adesso si annunciano nuove stangate, nuovi guai; il Presidente Cossiga se ne è accorto e ha detto di aver sbagliato a promulgarla.

In questa situazione di grande confusione penso che lei, Presidente, abbia fatto benissimo a dire che, apprezzate le circostanze, bisognava prendere la decisione di convocare la Camera a domicilio. Spero comunque che i toni che ho sentito in quest'aula consentano di riprendere un dialogo — essenziale — tra tutte le forze che hanno fiducia nella democrazia parlamentare e nella possibilità di rinnovare l'Italia.

Cerchiamo di evitare che questa campagna elettorale lasci (lo dico in senso allegorico) più feriti e più morti di quelli che si annunciano. La situazione è veramente delicata, colleghi. Bisognerebbe avere un minimo di senso della misura, e concludere che la legislatura è finita. Oggi è il 5 marzo, e il 5 aprile, a quest'ora, gli italiani staranno votando. Mi spiace solo che voteranno in uno stato di grande confusione per quanto riguarda le responsabilità del Governo e del Parlamento.

La mia opinione è del tutto chiara, ed è per questo che ho preso la parola. *Stabat superior lupus*: se sia stato Andreotti o Cossiga a fare più guai negli ultimi due anni e mezzo non possiamo purtroppo deciderlo noi, Presidente Iotti. Forse gli italiani, come al solito, daranno ragione alla democrazia cristiana: è già successo. Quelli che hanno più torti alla fine hanno più pluralismo e ottengono più preferenze, più clientele e più parentele! L'importante è perdere con onore. Certo, l'ideale sarebbe vincere con onore ma, piuttosto che perdere con molto disonore, onorevole Savino e onorevole Quercini, cerchiamo di perdere con un minimo di disonore, senza compromettere la possibilità che nel prossimo Parlamento vi sia anche la speranza di non ridurci più in queste condizioni.

Forse il 4 luglio, anniversario della costituzione americana («4 luglio» è una bella canzone su un handicappato, nato appunto quel giorno, ed anche un bel film), Cossiga non sarà più Presidente della Repubblica,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

Andreotti spero non sarà più Presidente del Consiglio e Gava non sarà più capogruppo della democrazia cristiana alla Camera. Egli è sicuramente candidato nel collegio di Cerreto Sannita, dove la democrazia cristiana ha il 78 per cento dei voti, lo stesso in cui fu eletta la Falcucci. Quindi, Gava alla Camera non ci sarà più: benissimo, almeno, caro Giulio, non avrai a che fare con lui!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le considerazioni svolte dall'onorevole Quercini in merito alla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo corrispondono senza dubbio a verità. Mi riferisco al suo rilievo secondo il quale 194 deputati (considerando quelli rappresentati da ogni presidente di gruppo) erano favorevoli a proseguire l'esame della proposta di legge in materia di obiezione di coscienza, mentre i contrari erano in numero inferiore. Devo peraltro ricordare che sia l'articolo 23 del regolamento, che riguarda il programma, sia l'articolo 24, concernente il calendario, stabiliscono che il Presidente, qualora non si raggiunga un accordo unanime, predispone il programma o il calendario tenendo conto degli orientamenti prevalenti. Nel quadro degli orientamenti prevalenti, onorevoli colleghi, rientrava peraltro anche la posizione dell'onorevole Gava, anche se non espressa attraverso un voto formale.

Oltre a queste considerazioni, tutte basate sulla realtà, era anche necessario «apprezzare le circostanze» (come giustamente dice lei, onorevole Piro) in cui si sono svolti i lavori in questi giorni; ed allora, con rammarico, con grande rammarico — lo ripeto ancora — la decisione assunta dal Presidente della Camera non poteva essere che una sola, in coerenza con le norme del nostro regolamento.

Onorevoli colleghi, siete in pochi: auguro a tutti una buona campagna elettorale (*Applausi*).

FRANCO PIRO. Anche a lei, Presidente!

PRESIDENTE. La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 15,25.

**IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA**

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO**

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18,30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 5 marzo 1992.**

Giordano Angelini, Babbini, Balestracci, Cappiello, Carlo Casini, Cerutti, Francesco Colucci, D'Aquino, De Luca, Fausti, Facchiano, Grippo, Lattanzio, Loi, Mongiello, Nenna D'Antonio, Nerli, Nicotra, Paganelli, Patria, Piccoli, Pujia, Rossi, Ricciuti, Emilio Rubbi, Saladino, Santonastaso, Scovacricchi, Silvestri, Spini, Sterpa.

**Annunzio di una domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato PELLIZZARI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) (doc. IV, n. 253).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Trasmissione di una relazione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 4 marzo 1992, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, la relazione annuale della Commissione stessa relativa al periodo dal 5 agosto 1990 al 19 febbraio 1992 (doc. XXIII, n. 47).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di una relazione dalla Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forma obbligatoria di previdenza e assistenza sociale.

Il Presidente della Commissione parlamentare per il controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenze e assistenza sociale, con lettera in data 5 marzo 1992, ha trasmesso la relazione informativa sull'attività svolta dalla Commissione stessa nel periodo aprile 1991-febbraio 1992. (doc. XVI-bis, n. 4).

Questo documento è stato stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

ALLEGATO A

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI FRANCO FRANCHI, RENATO STRADA, MARTE FERRARI E GIANLUIGI CERUTI SULLE PROPOSTE DI LEGGE N. 4858 ED ABBINATE

FRANCO FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero esprimere il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale sul progetto di legge n. 4858-B, sottolineando che le modifiche apportate dal Senato sono quanto mai opportune, sia per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 3 con il richiamo alla direttiva CEE, sia in riferimento all'articolo 12 sulla rimozione dell'amianto e la tutela dell'ambiente con facoltà della USL di avvalersi del personale degli uffici tecnici erariali degli enti locali.

RENATO STRADA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente, è proprio il caso di dirlo, dopo alcuni anni di tormentato cammino parlamentare, la nostra Assemblea è chiamata ad approvare la legge che consente la fuoriuscita del nostro paese dall'impiego dell'amianto. È una legge concepita e scritta per i cittadini, per i lavoratori colpiti dagli effetti nocivi dell'amianto, per i lavoratori delle imprese di questo settore ormai in crisi, per le imprese che vogliono riconvertire le loro produzioni; una legge di grande rilievo che interviene per tutelare valori e diritti fondamentali dei cittadini quali l'ambiente, il lavoro, la salute; una legge che, purtroppo, non potrà risarcire quanti a causa di questo minerale hanno sofferto o addirittura perso la vita, ma che eviterà in futuro altri drammi e altre sofferenze ai cittadini del nostro paese, perché di amianto si muore, e l'amianto è uno dei cancerogeni più conosciuti.

Gli effetti sanitari dell'esposizione all'amianto sono stati osservati in relazione al crescente utilizzo di questo agente avvenuto nel corso del secolo. Già negli anni '50 si chiariva la connessione fra esposizione ad amianto e comparsa di tumori polmonari e negli anni '60 venivano riconosciuti i mesoteliomi pleurici da amianto. Oggi si sa che l'inalazione di amianto (crisotilo, amosite,

crocidolite, temolite e antofillite) causa asbestosi, tumori polmonari e mesoteliomi maligni della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Esistono inoltre indizi relativi all'esistenza di una correlazione fra inalazione di amianto e insorgenza di tumori del laringe, dell'ovaio, della vescica; la relazione fra ingestione di fibre d'amianto e insorgenza di neoplasie gastrointestinali è tuttora oggetto di discussione, come pure la relazione fra esposizione ad amianto e comparsa patologia neoplastica a carico del sistema linfopoietico.

La patologia da amianto si manifesta prevalentemente fra i lavoratori esposti per motivi professionali, ma sono stati segnalati casi di mesoteliomi pleurici anche fra i soggetti conviventi con lavoratori dell'amianto (esposizione domestica veicolata dagli abiti da lavoro) e fra coloro che risiedono in prossimità di miniere e fabbriche di amianto.

I mesoteliomi pleurici rappresentano, per la loro rarità nella popolazione (1 caso per 100.000 abitanti per anno) e la specificità della loro associazione con l'amianto, il principale marcatore della patologia da amianto in una comunità. La diagnosi di mesotelioma è molto difficoltosa e richiede una documentazione istologica; un criterio approssimativo ma accettabile per studiare la distribuzione del mesoteliomi pleurici è utilizzare i dati ISTAT di mortalità per tumore maligno della pleura.

Negli anni 1980-85 si sono avuti in Italia 3734 decessi per tumore maligno della pleura (2362 uomini e 1372 donne).

Anche se non è possibile stimare direttamente la percentuale di casi dovuti all'amianto, si può notare che le province con i tassi di mortalità più elevati per tumore maligno della pleura sono quelle corrispondenti ai principali porti (Savona, Genova, La Spezia, Livorno, Trieste, Gorizia, Taranto) e

al principale polo dell'industria del cemento amianto (Alessandria, provincia in cui è ubicato Casale Monferrato).

Casi di mesotelioma sono stati osservati fra i lavoratori dei cantieri navali e dei porti di Genova, Trieste e Monfalcone. Una epidemia di casi di mesoteliomi e tumori polmonari è stata riscontrata fra i dipendenti della Eternit di Casale Monferrato. Numerosi casi di mesotelioma sono stati messi in evidenza fra i dipendenti delle Ferrovie (Officine grandi riparazioni) e di ditte che avevano effettuato la costruzione, coibentazione e riparazione di carrozze ferroviarie. Altri casi sono stati individuati fra i lavoratori tessili di Prato, e fra gli addetti ad una serie di settori che comprendono la metallurgia, l'industria chimica, l'edilizia, i trasporti.

Oltre gli studi relativi all'ambiente di lavoro, sono state svolte ricerche che hanno evidenziato casi di mesotelioma fra i familiari dei lavoratori dell'amianto (Monfalcone, Casale Monferrato) e nella popolazione residente intorno alla cava di crisotilo di Balangero.

Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte, va ricordato che in tutte le situazioni in cui si ha un danno da amianto misurabile da un aumento della frequenza dei mesoteliomi, è da attendersi anche un aumento delle altre patologie associate all'amianto. Queste ultime sono più difficilmente individuabili, perchè la specificità della loro connessione con l'amianto è minore che per i mesoteliomi. Tuttavia si possono effettuare stime dell'impatto sanitario complessivo dell'amianto, avvalendosi dei riferimenti forniti dalla letteratura scientifica internazionale.

Non solo, ma anche il resto della popolazione è esposto a questo inquinante che svolge la sua azione cancerogena anche a bassissime concentrazioni.

Infatti, nel 1987 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità (O.M.S.) ha espresso il parere che per l'amianto è impossibile individuare una concentrazione nell'aria che rappresenti rischio nullo per la popolazione, date le caratteristiche cancerogene di questa sostanza.

L'O.M.S. raccomanda, quindi, di attuare tutte le misure necessarie per eliminare, o almeno ridurre al minimo consentito dalla tecnica, le emissioni di fibre di amianto

nell'ambiente. Attualmente l'amianto a causa del basso costo e delle sue proprietà di isolante termico ed acustico è impiegato in circa tremila prodotti. Pensate che in Italia ogni anno ne vengono utilizzate 95.000 tonnellate, nel mondo più di 4 miliardi di tonnellate. L'amianto per la maggior parte (circa il 72 per cento del totale) è utilizzato nella produzione di coperture, pannelli e tubazioni (insieme al cemento).

Esso è inoltre utilizzato nella produzione degli autoveicoli, specie per quanto riguarda freni e frizioni (circa il 10 per cento). Il traffico è quindi uno delle cause della diffusione di fibre di amianto nella atmosfera urbana. Ecco perché l'amianto va bandito.

Ed è quindi con soddisfazione che annunciamo il nostro voto a favore della legge e salutiamo il fatto che il Parlamento italiano approvi un testo che ci consente nei prossimi anni di fare a meno dell'amianto; una legge che, anticipando normative e tendenze anche a livello Comunitario, pone una volta tanto il nostro Paese all'avanguardia; una legge che come gruppo PDS abbiamo fortemente voluto e per la quale ci siamo tenacemente battuti ed impegnati. Durante tutto l'iter del provvedimento durato quasi due anni i parlamentari del gruppo PDS con il loro lavoro hanno costantemente arricchito e migliorato i contenuti dei testi che via via si venivano elaborando. Ed anche oggi, in questa aula, grazie alla nostra massiccia presenza numerica rendiamo possibile l'approvazione della legge.

Per questo fatto non vogliamo ci siano riconosciuti meriti particolari: siamo qui e siamo numerosi, come PDS, perchè crediamo che la politica sia un servizio da svolgere per conto e a nome dei cittadini. Non boicottando il Parlamento, o facendo gli assenteisti perchè si preferisce il proprio collegio elettorale al dovere di essere in aula a votare. Noi crediamo fortemente nelle funzioni del Parlamento e dei parlamentari: siamo stati eletti per fare delle leggi, possibilmente delle buone leggi. Appunto leggi come questa sull'amianto. È così che riteniamo di interpretare in modo alto la nostra funzione e di concepire la politica nel suo vero e nobile valore, appunto come impegno fattivo al servizio e nell'interesse dei cittadini.

MARTE FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi desidero innanzitutto esprimere il pieno consenso del gruppo parlamentare del PSI a questo importante provvedimento, che risponde alla giusta domanda della tutela della salute di tutti i cittadini, dei lavoratori del nostro paese.

Sono altresì lieto di essere stato tra i molti deputati, oltre cento, che hanno sollecitato il Presidente della Camera dei deputati, a proporre l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di questo provvedimento, una volta che il Senato lo avesse approvato: così è stato, a conferma che si può ben operare anche in un momento di grandi difficoltà legislative, quale quello rappresentato da questo scorcio della legislatura. Non entro nelle polemiche, ed osservo soltanto che questo provvedimento, come altri, è bene che possa trovare la sua approvazione definitiva da parte di questa Assemblea, e diventare legge dello Stato.

Sono stati correttamente risolti gli aspetti relativi al finanziamento, che erano stati il motivo del rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, con riferimento ai commi 12 e 13 dell'articolo 13.

Possiamo ora guardare al futuro con la fiducia che cesserà l'impiego di questo prodotto, in tutte le sue forme, che nell'articolo 1 sono solennemente poste in evidenza. Ora, il Governo e tutte le istanze sociali e sanitarie hanno un limite di tempo, 12 mesi, per addivenire ai necessari adempimenti e questo attribuisce in particolare al Governo l'onere di un effettivo e concreto controllo.

In particolare, ritengo di aver evidenziato alcuni aspetti, quali in primo luogo, quello relativo all'istituzione della commissione per la valutazione delle attuazioni, che deve

essere costituita entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Un secondo importante aspetto è quello della Conferenza nazionale, che deve esprimersi entro i prossimi due anni sulla sicurezza ambientale e sanitaria. Un importante valore ha poi l'indirizzo e la concreta possibilità, fissata dalla legge, che le attività interessate hanno di utilizzo del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n.46 del 1982.

Con queste brevissime considerazioni ribadisco che il gruppo del PSI esprimerà voto favorevole.

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo con soddisfazione il voto favorevole del gruppo verde per la riapprovazione della legge sull'amianto, che è frutto dell'elaborazione di varie proposte legge di iniziativa parlamentare tra cui una mia prima firma.

La legge segna finalmente l'inizio della espulsione in Italia dell'amianto, di cui è stata accertata in sede scientifica l'esiziale nocività per la salute dei lavoratori e di quanti abbiano contatti con questo minerale o con prodotti che lo contengano.

In particolare, la nuova normativa introduce il divieto di estrazione, importazione, esportazione, produzione e commercializzazione del minerale; stabilisce contributi per le imprese che intraprendono la riconversione industriale con dimissione dell'amianto; stanziamenti finanziari per la cassa integrazione straordinaria, l'incentivazione dei prepensionamenti e di trattamenti previdenziali particolarmente agevolati per chi abbia contratto malattie professionali nella lavorazione dell'amianto.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
P = Presidente di turno

Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

*** ELENCO N. 1 (D A PAG. 95822 A PAG. 95832) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	4.16	Mancanza numero legale				
2	Nom.	4.16	3	14	304	160	Resp.
3	Nom.	4858-b e 5272-b art. 27		313	2	237	Appr.
4	Nom.	4858-b voto finale		322		162	Appr.
5	Nom.	art.20 a.c.5272/b	Mancanza numero legale				

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

[illegible]

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 5 MARZO 1992

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 5 ■																								
	1	2	3	4	5																				
LAMPIERI AMEDEO	C	F	F																						
LARRO GIOVANNI			F	F																					
LEVI BRUNO	C																								
LOLLA MICHELE	P	P	P																						
LOSO GIULIANO	C	F	F																						
LOECH GIUSEPPE	C	F	F																						
* * *																									